SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 145º — Numero 275

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 23 novembre 2004** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 4 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2005. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati *(di colore rosso)* per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 31 gennaio 2005 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 28 febbraio 2005.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2005 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

Ministero delle attività produttive

Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca

Ministero della salute

Ministero delle politiche agricole e forestali

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Comitato interministeriale per la programmazione economica

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero della salute:

Agenzia italiana del farmaco:

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 168

Agenzia delle entrate

PROVVEDIMENTO 22 ottobre 2004.

Approvazione di undici questionari per gli studi di settore, relativi ad attività economiche nel settore delle manifatture, dei servizi, del commercio e delle attività professionali.

04A10828

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 ottobre 2004.

Trasformazione, in struttura scientifica dell'Università degli studi di Firenze, dell'Istituto papirologico Girolamo Vitelli di Firenze, ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127 e degli articoli 2, comma 1, lettera *b)*, e 4 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

Vista la legge 6 luglio 2002, n. 137;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127, ed in particolare l'art. 23;

Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419;

Considerati i risultati dell'istruttoria svolta dal commissario straordinario del Consiglio nazionale delle ricerche;

Acquisito l'assenso dell'Università degli studi di Firenze, interpellata ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto legislativo n. 419 del 1999;

Acquisito il parere favorevole della 7ª commissione permanente del Senato della Repubblica espresso in data 19 maggio 2004;

Preso atto che la competente Commissione della Camera dei deputati non si è espressa entro il termine stabilito;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2002 recante delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di funzione pubblica al Ministro senza portafoglio avv. Luigi Mazzella;

Decreta:

Articolo unico

1. L'Istituto papirologico Girolamo Vitelli di Firenze è trasformato in struttura scientifica dell'Università degli studi di Firenze, ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127 e degli articoli 2, comma 1, lettera *b)*, e 4 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419.

Roma, 8 ottobre 2004

p. *Il Presidente:* MAZZELLA

Registrato alla Corte dei conti il 4 novembre 2004
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 10, foglio n. 376

04A11247

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 20 ottobre 2004.

Costituzione del fondo immobiliare denominato Patrimonio Uno.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 4 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410 (nel seguito indicato come l'«art. 4»), concernente il conferimento di beni immobili a fondi comuni di investimento immobiliare, ai sensi del quale il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a promuovere la costituzione di uno o più fondi comuni di investimento immobiliare, conferendo beni immobili ad uso diverso da quello residenziale dello Stato, dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e degli enti pubblici non territoriali individuati con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*;

Visto in particolare il comma 2, dell'art. 4, ai sensi del quale le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 3 del citato decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351 si applicano, per quanto compatibili, ai trasferimenti dei beni immobili ai fondi comuni di investimento di cui al comma 1 del medesimo art. 4;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria ed in particolare il titolo III, capo II, recante disposizioni in materia di fondi comuni di investimento;

Visto l'art. 14-*bis* della legge 25 gennaio 1994, n. 86 (nel seguito indicato come l'«art. 14-*bis*») concernente le modalità operative per la istituzione di fondi immobiliari con apporto di beni immobili o di diritti reali su immobili esclusivamente dallo Stato, da enti previdenziali pubblici, da regioni, da enti locali e loro consorzi, nonché da società interamente possedute, anche indirettamente, dagli stessi soggetti;

Visto il decreto ministeriale 24 maggio 1999, n. 228, recante norme per la determinazione dei criteri generali cui devono essere uniformati i fondi comuni di investimento, con particolare riferimento agli articoli 12, 12-*bis* e 13, concernenti la disciplina dei fondi chiusi, anche immobiliari, ed in particolare ad apporto pubblico;

Considerata l'opportunità, anche ai fini della razionalizzazione degli immobili posseduti dallo Stato e dagli enti pubblici, nonché del contenimento delle spese sostenute per la gestione di tali immobili, di procedere alla costituzione di un fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso cui apportare o trasferire, tra l'altro, immobili ad uso diverso da quello residenziale individuati tra quelli di proprietà dello Stato e degli enti pubblici non territoriali;

Preso atto che la Patrimonio dello Stato S.p.a., a ciò autorizzata dal Ministero dell'economia e delle finanze, ha promosso l'avvio della costituzione, ai sensi dell'art. 14-*bis,* di un fondo comune di investimento immobiliare denominato «Patrimonio Uno» (nel seguito indicato come il «Fondo») fra l'altro selezionando, con procedura ad evidenza pubblica, la società di gestione del Fondo;

Valutata l'opportunità di promuovere la costituzione del Fondo conferendo o trasferendo allo stesso beni immobili in conformità alle previsioni dell'art. 4;

Decreta:

Art. 1.

È promossa la costituzione del fondo di investimento immobiliare «Patrimonio Uno», già istituito ai sensi dell'art. l4-*bis*, cui sono conferiti o trasferiti ai sensi dell'art. 4 beni immobili ad uso diverso da quello residenziale di proprietà dello Stato e degli altri soggetti indicati nell'art. 4 stesso, individuati con successivi decreti emanati dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il relativo Ministro vigilante, per gli immobili soggetti alla vigilanza di altro Ministero.

Le modalità di costituzione del Fondo, le caratteristiche delle quote emesse a fronte degli immobili conferiti, di cui al precedente capoverso, nonché le relative procedure di collocamento, saranno definite con successivi decreti emanati dal Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 2.

In conformità all'art. 14-*bis*, la società di gestione del Fondo procede al collocamento delle quote emesse dal Fondo di cui all'art. 1, avvalendosi, per effettuare il collocamento stesso, di una o più banche o istituti finanziari italiani o esteri di comprovata esperienza nella costituzione di fondi immobiliari e nel collocamento delle quote emesse da tali fondi, individuati dalla società di gestione stessa con procedura competitiva, tenuto conto dell'offerta più vantaggiosa con riferimento all'importo delle commissioni e del rimborso spese richiesto per il collocamento e per le relative attività propedeutiche all'emissione delle quote.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 ottobre 2004

p. *Il Ministro:* ARMOSINO

04A11237

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 26 ottobre 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Tenuta Conti di Ceccano Piccola Soc. Coop. a r.l.», in Ceccano.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI FROSINONE

Visto il D.L.C.P.S. n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto in data 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e politiche sociali, con il quale è stata demandata agli Uffici provinciali del lavoro e M.O., ora Direzioni provinciali del lavoro, l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio, senza nomina di commissario liquidatore, delle società cooperative di cui siano stati accertati i presupposti indicati nell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001 per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive;

Vista la circolare n. 16/2002 in data 25 marzo 2002 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che prevede misure dirette ad assicurare la continuità dell'azione amministrativa in materia di cooperazione;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 27 settembre 2004 eseguito nei confronti della società cooperativa «Tenuta Conti di Ceccano Piccola Soc. Coop. a r.l.» da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal predetto art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio immobiliare da liquidare riferita al menzionato ente cooperativo;

Visto il parere della Commissione centrale per le cooperative reso in data 15 maggio 2003;

Considerato che nella fattispecie ricorrono le condizioni per l'adozione del provvedimento di scioglimento senza necessità di acquisire il parere preventivo della Commissione centrale per le cooperative

Decreta:

La società cooperativa «Tenuta Conti di Ceccano Piccola Soc. Coop. a r.l.», con sede in Ceccano costituita a rogito notaio dott.ssa Marina Stirpe in data 27 aprile 1998, repertorio n. 35113, registro imprese n. 17496

della C.C.I.A.A. di Frosinone, B.U.S.C. n. 1790/283659 è sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Frosinone, 26 ottobre 2004

Il direttore provinciale: NECCI

04A11242

DECRETO 28 ottobre 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Città di Accumoli a r.l.», in Accumoli.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI RIETI

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18, comma 1, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto il decreto del Direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, n. 33;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la convenzione del 30 novembre 2001 stipulata tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero delle attività produttive;

Visto il verbale ispettivo della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nella condizione prevista dal precitato articolo;

Atteso che, nel caso in specie, non si rende più necessario acquisire il parere del Comitato centrale delle cooperative, per come espresso dallo stesso nella riunione del 15 maggio 2003;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003, di determinazione del limite temporale dalla presentazione dell'ultimo bilancio per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile di società cooperative;

Decreta

lo scioglimento d'autorità, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile senza nomina di commissario liquidatore, della società cooperativa «Città di Accumoli a r.l.», B.U.S.C. n. 940, con sede in Accumoli, costituita per rogito notaio Paolo Angelini, in data 25 gennaio 1996, repertorio n. 26519, iscritta al n. 4618 del registro imprese presso la camera di commercio di Rieti.

Rieti, 28 ottobre 2004

Il direttore provinciale: DIANA

04A11244

DECRETO 4 novembre 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Di solidarietà Tecnoart - Cooperativa sociale a r.l.», in Milano.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI MILANO

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile nel quale, a seguito del decreto legislativo n. 6/2003, sono confluite, con modificazioni ed integrazioni, le norme che erano contenute nel primo comma dell'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del Direttore generale della Cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento agli Uffici provinciali del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, che dispone l'attribuzione alle Direzioni provinciali del lavoro Servizio politiche del lavoro delle funzioni già attribuite agli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione;

Visti i due decreti del Sottosegretario di Stato del Ministero delle attività produttive in data 17 luglio 2003 il primo dei quali aveva determinato il limite temporale dalla presentazione dell'ultimo bilancio per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative e il secondo dei quali aveva rideterminato l'importo minimo di bilancio per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative;

Vista la circolare del Ministero delle attività produttive, Direzione generale per gli Enti cooperativi, Div. IV, prot. n. 1579551 del 30 settembre 2003 relativa ai decreti ministeriali 17 luglio 2003;

Visto l'unanime parere della Commissione centrale per le cooperative espresso nella seduta dell'8 ottobre 1997 sull'applicabilità dell'art. 2544 del codice civile anche in presenza delle fattispecie indicate all'art. 2448 del codice civile ancorché preesistenti; nel caso in specie: l'impossibilità di funzionamento dell'assemblea della società cooperativa «Di solidarietà Tecnoart-Cooperativa sociale a r.l.», con sede in Milano, via Corrado II Il Salico n. 44;

Vista la nota protocollo n. 676 del 1° marzo 1999 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, Direzione generale della cooperazione, Divisione IV, concernente le richieste di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative nei cui confronti si è verificata anche una delle cause previste dall'art. 2448 del codice civile;

Visto il decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli Uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli Uffici del Ministero delle attività produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, del 30 novembre 2001;

Vista la Circolare n. 16/2002, in data 25 marzo 2002, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Dipartimento per le politiche del lavoro e dell'occupazione e tutela dei lavoratori, Direzione generale degli affari generali, risorse umane e attività ispettiva, Divisione I, relativa a «Misure dirette ad assicurare la continuità dell'azione amministrativa in materia di cooperazione - Problematiche connesse alla fase transitoria»;

Visto il verbale ispettivo in data 30 dicembre 2002 relativo alla società cooperativa «Di Solidarietà Tecnoart - Cooperativa sociale a r.l.», con sede in Milano, via Corrado II Il Salico n. 44 da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dall'allora art. 2544 del codice civile e dall'art. 2, comma 1, della legge 17 luglio 1975, n. 400, perché sussistono le seguenti cause: non ha depositato bilanci dopo quello al 31 dicembre 1997, non ha compiuto atti di gestione da allora e non emerge attivo da liquidare;

Vista la nota del Ministero delle attività produttive, Direzione generale per gli Enti cooperativi, divisione IV/5, n. 7751 del 13 dicembre 2001;

Visto il parere di massima espresso dalla Commissione centrale per le cooperative nella seduta del 15 maggio 2003 relativo all'individuazione di casi nei quali possa adottarsi il provvedimento di scioglimento d'ufficio senza che debba acquisirsi il parere della Commissione (nel caso di specie: la cooperativa non ha depositato bilanci dopo quello al 31 dicembre 1997).

Decreta:

La società cooperativa «Di solidarietà Tecnoart - Cooperativa sociale a r.l.», sede legale in Milano, via Corrado II Il Salico n. 44, costituita per rogito notaio dott. Luisa Civita di Nova Milanese in data 1° giugno 1985, rep. n. 14407 racc. 160, BUSC n. 12446/213645 codice fiscale n. 07956710151, è sciolta, senza dar luogo a nomina di commissario liquidatore, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e dell'art. 2, comma 1, della legge 17 luglio 1975, n. 400, in quanto non ha depositato bilanci dopo quello al 31 dicembre 1997, non ha compiuto atti di gestione da allora e non emerge attivo da liquidare.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Milano, 4 novembre 2004

Il direttore provinciale: TRUPPI

04A11238

DECRETO 4 novembre 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Sociale di solidarietà cristiana fraternità a r.l.», in Pioltello.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI MILANO

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile nel quale, a seguito del decreto legislativo n. 6/2003, sono confluite, con modificazioni ed integrazioni, le norme che erano contenute nel primo comma dell'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento agli Uffici provinciali del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, che dispone l'attribuzione alle Direzioni provinciali del lavoro Servizio politiche del lavoro delle funzioni già attribuite agli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione;

Visti i due decreti del Sottosegretario di Stato del Ministero delle attività produttive in data 17 luglio 2003 il primo dei quali aveva determinato il limite temporale dalla presentazione dell'ultimo bilancio per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative e il secondo dei quali aveva rideterminato l'importo minimo di bilancio per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative;

Vista la circolare del Ministero delle attività produttive, Direzione generale per gli enti cooperativi, Div. IV, prot. n. 1579551 del 30 settembre 2003 relativa ai decreti ministeriali 17 luglio 2003;

Visto l'unanime parere della Commissione centrale per le cooperative espresso nella seduta dell'8 ottobre 1997 sull'applicabilità dell'art. 2544 del codice civile anche in presenza delle fattispecie indicate all'art. 2448 del codice civile ancorché preesistenti; nel caso in specie l'impossibilità di funzionamento dell'assemblea della società cooperativa sociale «Di solidarietà cristiana fraternità a r.l.», con sede in Pioltello (Milano), via Correggio n. 12;

Vista la nota prot. n. 676 del 1° marzo 1999 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, Direzione generale della cooperazione, Divisione IV, concernente le richieste di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative nei cui confronti si è verificata anche una delle cause previste dall'art. 2448 del codice civile;

Visto il decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli Uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli Uffici del Ministero delle attività produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, del 30 novembre 2001;

Vista la circolare n. 16/2002, in data 25 marzo 2002, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Dipartimento per le politiche del lavoro e dell'occupazione e tutela dei lavoratori, Direzione generale degli affari generali, risorse umane e attività ispettiva, Divisione I, relativa a «Misure dirette ad assicurare la continuità dell'azione amministrativa in materia di cooperazione - Problematiche connesse alla fase transitoria»;

Visto il verbale ispettivo in data 27 settembre 2002 relativo alla società cooperativa «Sociale di solidarietà cristiana fraternità a r.l.», con sede in Pioltello (Milano), via Correggio n. 12, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dall'allora art. 2544 del codice civile e dall'art. 2, comma 1, della legge 17 luglio 1975, n. 400, perché sussistono le seguenti cause: non ha depositato bilanci dalla costituzione, non ha compiuto atti di gestione dal 1993 e non emerge attivo da liquidare;

Visto il parere di massima espresso dalla Commissione centrale per le cooperative nella seduta del 15 maggio 2003 relativo all'individuazione di casi nei quali possa adottarsi il provvedimento di scioglimento d'ufficio senza che debba acquisirsi il parere della Commissione (nel caso di specie: la cooperativa non ha depositato bilanci dalla costituzione);

Decreta:

La società cooperativa «Sociale di solidarietà cristiana fraternità» a r.l., sede legale in Pioltello (Milano), via Correggio n. 12, costituita per rogito notaio dott. Marco Orombelli di Milano, in data 22 marzo 2001, rep. n. 143479/10207 racc. B.U.S.C. n. 14978/263744, codice fiscale n. 10934810150, è sciolta, senza dar luogo a nomina di commissario liquidatore, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e dell'art. 2, comma 1, della legge 17 luglio 1975, n. 400, in quanto non ha depositato bilanci dalla costituzione, non ha compiuto atti di gestione dal 1993 e non emerge attivo da liquidare.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Milano, 4 novembre 2004

Il direttore provinciale: TRUPPI

04A11239

DECRETO 9 novembre 2004.

Scioglimento della società cooperativa «San Giorgio 85 - Soc. coop. a r.l.», in Reggio Calabria.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI REGGIO CALABRIA

Visto il decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003, che riforma la disciplina delle società di capitali e cooperative;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile che conferisce all'autorità di vigilanza il potere di sciogliere le società cooperative e gli enti mutualistici che si trovano nelle condizioni previste dalla legge;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996, che demanda alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento delle società cooperative senza nomina del commissiario liquidatore;

Visti i decreti del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 che definiscono i casi di non nomina del commissario liquidatore;

Preso atto della decisione assunta dalla commissione centrale per le cooperative nella riunione del 15 maggio 2003, che esonera, in alcuni casi, le direzioni provinciali del lavoro dalla richiesta di parere;

Vista la convenzione tra il MAP e il MLPS del 30 novembre 2001;

Preso atto delle risultanze dell'ispezione del 3 novembre 2004;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Preso atto che la società non presenta i bilanci d'esercizio da più di cinque anni;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore:

società cooperativa «San Giorgio 85 - soc. coop. a r.l.», con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito notaio dott.ssa Domenica Cortese, in data 14 novembre 1985, rep. 885 - reg. società 377/85 - tribunale di Reggio Calabria.

Reggio Calabria, 9 novembre 2004

Il direttore provinciale: VERDUCI

04A11207

DECRETO 9 novembre 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Infosud - Società cooperativa a r.l.», in Locri.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI REGGIO CALABRIA

Visto il decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003, che riforma la disciplina delle società di capitali e cooperative;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile che conferisce all'autorità di vigilanza il potere di sciogliere le società cooperative e gli enti mutualistici che si trovano nelle condizioni previste dalla legge;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996, che demanda alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento delle società cooperative senza nomina del commissiario liquidatore;

Vista la nota n. 1578472 del 23 settembre 2004 del Ministero delle attività produttive, con la quale si dispone la conversione del decreto di scioglimento con nomina del commissario liquidatore, emesso dal Ministero del lavoro in data 31 agosto 2000, in decreto di scioglimento senza commissario liquidatore;

Vista la convenzione tra il MAP e il MLPS del 30 novembre 2001;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore:

società cooperativa «Infosud - Società cooperativa a r.l.», con sede in Locri, costituita per rogito notaio dott.ssa Raffaella Caiazzo, in data 6 maggio 1986, rep. 17434 - reg. società 1683 - tribunale di Locri.

Reggio Calabria, 9 novembre 2004

Il direttore provinciale: VERDUCI

04A11208

DECRETO 9 novembre 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Agricola San Giorgio di Pesaro», in San Giorgio di Pesaro.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI PESARO E URBINO

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 223-*septiesdecies* delle norme di attuazione e transitorie introdotte dall'art. 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 6;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale della Direzione generale della Cooperazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 con il quale è stata demandata agli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, ora Direzioni provinciali del lavoro, l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio senza nomina di commissario liquidatore, delle società cooperative di cui siano stati accertati i presupposti indicati nell'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 che attribuisce al Ministero delle attività produttive le funzioni e i compiti statali in materia di sviluppo e vigilanza sulle cooperative;

Vista la convenzione del 30 novembre 2001, stipulata tra il Ministero delle attività produttive e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in base alla quale le competenze in materia di vigilanza sulla cooperazione sono conservate in via transitoria alle Direzioni provinciali del lavoro per conto del Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 ad oggetto «rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative»;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 ad oggetto «determinazione del limite temporale dalla presentazione dell'ultimo bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative»;

Visto il parere della Commissione centrale per le cooperative reso in data 15 maggio 2003;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita dalla Lega nazionale delle cooperative e mutue sull'attività della Società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Decreta:

La società cooperativa «Agricola San Giorgio di Pesaro» con sede in San Giorgio di Pesaro (Pesaro-Urbino) strada Monteporzio, 16, costituita per rogito notaio dott. Filippo Barile in data 26 giugno 1975 repertorio n. 40512-4478, registro imprese (già registro società) n. 2374 presso la C.C.I.A.A. di Pesaro e Urbino - Busc n. 831/142653 è sciolta ai sensi dell'art. 223-*septiesdecies* (disp. trans.) del codice civile senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore.

Il presente decreto dovrà essere trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti - per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto, i creditori o gli altri interessati possono presentare formale e motivata domanda alla Direzione provinciale del lavoro di Pesaro e Urbino intesa ad ottenere la nomina del commissario liquidatore.

Pesaro, 9 novembre 2004

Il direttore provinciale: DAMIANI

04A11241

DECRETO 9 novembre 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Ago d'oro» a r.l., in San Lorenzo.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI REGGIO CALABRIA

Visto il decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003, che riforma la disciplina delle società di capitali e cooperative;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile che conferisce all'autorità di vigilanza il potere di sciogliere le società cooperative e gli enti mutualistici che si trovano nelle condizioni previste dalla legge;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996, che demanda alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento delle società cooperative senza nomina del commissario liquidatore;

Vista la nota n. 1578813 dell'8 ottobre 2004 del Ministero delle attività produttive, con la quale si dispone lo scioglimento senza la nomina del commissario liquidatore, ai sensi del decreto del sottosegretario di Stato del 17 luglio 2003;

Vista la convenzione tra il MAP e il MLPS del 30 novembre 2001;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore:

società cooperativa «Ago d'oro» a r.l. con sede in San Lorenzo, costituita per rogito notaio dott.ssa Giuliana Onorato, in data 31 marzo 1990 rep. 12632 - reg. società 165/90 - tribunale di Reggio Calabria.

Reggio Calabria, 9 novembre 2004

Il direttore provinciale: VERDUCI

04A11205

DECRETO 9 novembre 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Irene Società cooperativa a r.l.», in Reggio Calabria.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI REGGIO CALABRIA

Visto il decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003, che riforma la disciplina delle società di capitali e cooperative;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile che conferisce all'autorità di vigilanza il potere di sciogliere le società cooperative e gli enti mutualistici che si trovano nelle condizioni previste dalla legge;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996, che demanda alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento delle società cooperative senza nomina del commissario liquidatore;

Vista la nota n. 1578471 del 23 settembre 2004 del Ministero delle attività produttive, con la quale si dispone la conversione del decreto di scioglimento con nomina del commissario liquidatore, emesso dal Ministero del lavoro in data 9 febbraio 2000, in decreto di scioglimento senza commissario liquidatore;

Vista la convenzione tra il MAP e il MLPS del 30 novembre 2001;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore:

società cooperativa «Irene Società cooperativa a r.l.» con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito notaio dott.ssa Domenica Cortese, in data 3 giugno 1992, rep. 4872 - reg. società 155/92 - tribunale di Reggio Calabria.

Reggio Calabria, 9 novembre 2004

Il direttore provinciale: VERDUCI

04A11206

DECRETO 10 novembre 2004.

Scioglimento della società cooperativa «La Collina società cooperativa agricola zootecnica a r.l.», in Ariano Irpino.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI AVELLINO

Visto il decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003 che riforma la disciplina delle società di capitali e cooperative;

Visto in particolare l'art. 223-*septiesdecies* delle norme di attuazione e transitorie del codice civile introdotte dall'art. 9 del suddetto decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 6;

Considerato che, ai sensi del predetto articolo, l'Autorità di Vigilanza provvede allo scioglimento, senza nomina del liquidatore, delle società cooperative che non hanno depositato i bilanci di esercizio da oltre cinque anni qualora non risulti l'esistenza di valori patrimoniali immobiliari;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 che individua nel Ministero del lavoro e della previdenza sociale la suddetta autorità amministrativa;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni ed i compiti statali in materia di vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione datata 30 novembre 2001 per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione;

Visto il decreto del 6 marzo 1996 del Ministero del lavoro - Direzione generale della cooperazione;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 recante i limiti disposizioni in materia di procedure di scioglimento per atto dell'autorità amministrativa;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 recante i limiti entro i quali poter disporre lo scioglimento di società cooperative senza nomina di liquidatori;

Viste le risultanze degli accertamenti ispettivi eseguite nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal citato art. 223-*septiesdecies* delle norme transitorie del nuovo testo del diritto societario;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001;

Decreta:

La società cooperativa «La Collina società cooperativa agricola zootecnica a r.l.», con sede nel comune di Ariano Irpino (Avellino) - posizione BUSC. n. 2360, costituita per rogito notaio dott.ssa Luisa Romei in data 23 marzo 1992, repertorio n. 14544, codice fiscale n. 01879690640, è sciolta per atto d'autorità senza nomina di liquidatore ai sensi dell'art. 223-*septiesdecies* delle norme di attuazione e transitorie del codice civile introdotte dall'art. 9 del suddetto decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6.

Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, i creditori o altri interessati potranno presentare formale e motivata domanda alla Direzione provinciale del lavoro di Avellino intesa ad ottenere la nomina del commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avellino, 10 novembre 2004

Il direttore provinciale: D'ARGENIO

04A11240

DECRETO 10 novembre 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Unione di credito e risparmio» a r.l., in Avezzano.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI L'AQUILA

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione presso il Ministero delle attività produttive, che prevede il decentramento a livello provinciale degli scioglimenti senza liquidatori delle società cooperative;

Visto il verbale dell'ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa di seguito indicata da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* primo comma;

Considerato che non sono pervenute opposizioni da terzi, nonostante gli avvisi pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 224 del 23 settembre 2004;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta in base all'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile senza procedere alla nomina del commissario liquidatore:

società cooperativa «Unione di credito e risparmio» a.r.l., B.U.S.C. n. 2026 con sede in Avezzano;

costituita in data 24 aprile 1991 per rogito del notaio Roberto Colucci, repertorio n. 2950 omologata con decreto del tribunale di Avezzano del 20 maggio 1991 ed iscritta al n. 3861 del registro delle società.

L'Aquila, 10 novembre 2004

Il direttore provinciale reggente: CELESTINI

04A11243

DECRETO 10 novembre 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Baby Service» a r.l., in L'Aquila.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI L'AQUILA

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione presso il Ministero delle attività produttive, che prevede il decentramento a livello provinciale degli scioglimenti senza liquidatori delle società cooperative;

Visto il verbale dell'ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa di seguito indicata da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* primo comma;

Considerato che non sono pervenute opposizioni da terzi, nonostante gli avvisi pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 225 del 24 settembre 2004;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta in base all'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile senza procedere alla nomina del commissario liquidatore:

società cooperativa «Baby Service» a r.l., B.U.S.C. n. 2143/276255 con sede in L'Aquila;

costituita in data 12 dicembre 1996 per rogito del notaio Antonello Faraone, repertorio n. 6355 omologata con decreto del tribunale di L'Aquila del 2 gennaio 1997 ed iscritta al n. 90827 del registro delle società.

L'Aquila, 10 novembre 2004

Il direttore provinciale reggente: CELESTINI

04A11245

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 3 settembre 2004.

Modifica del decreto 5 dicembre 2003, n. 433, relativo al Fondo di cui all'articolo 5, comma 2, lettera *g)* della legge 21 marzo 2001, n. 84, recante «Disposizioni per la partecipazione italiana alla stabilizzazione, alla ricostruzione ed allo sviluppo dei Paesi dell'area balcanica».

IL VICE MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto n. 433 del 5 dicembre 2003 relativo al Fondo di cui all'art. 5, comma 2, lettera *g)*, della legge 21 marzo 2001, n. 84, recante «Disposizioni per la partecipazione italiana alla stabilizzazione, alla ricostruzione e allo sviluppo dei Paesi dell'area balcanica», per l'acquisizione temporanea di quote di capitale di rischio (venture capital) in società o imprese costituite o da costituire nei Paesi dell'area balcanica;

Visto il decreto n. 469 del 22 giugno 2004 con cui viene ripartita la quota del Fondo assegnata al Ministero delle attività produttive - Area Internazionalizzazione, per la realizzazione delle attività di promozione e sviluppo alle imprese e iscritta al capitolo 8313 U.P.B. 5.2.3.2 denominata «Sviluppo dell'esportazione e della domanda estera» dello stato di previsione del Ministero delle attività produttive pari ad € 8.884.802,00 in conto residui 2003;

Visto in particolare l'art, 2, lettera *a)*, del suddetto decreto n. 469 che attribuisce alla Finest S.p.a., per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 5, comma 2, lettera *g)* della legge n. 84/2001, la somma di € 1.751.960,00;

Considerato che il Fondo di cui all'art. 5, comma 2, lettera *g)* è costituito, ai sensi del decreto ministeriale 31 ottobre 2002, n. 378, e del decreto ministeriale 18 giuno 2003, dallo stanziamento di € 6.429.900;

Decreta:

Art. 1.

Il Fondo di cui all'art. 2, comma 3, del decreto n. 433 del 5 dicembre 2003 è incrementato di Euro 1.751.960,00.

Art. 2.

Le disponibilità di cui alla lettera *a)* del comma 3 dell'art. 2 del decreto n. 433 del 5 dicembre 2003, in virtù dell'incremento di cui all'art. 1 del presente decreto sono pari a 8.181.860,00 Euro.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 settembre 2004

Il Vice Ministro: URSO

04A11236

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 4 novembre 2004.

Modificazioni ad alcuni decreti, relativi ai progetti autonomi, già ammessi al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di seguito denominato MIUR;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un Comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo agevolazioni alla ricerca;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000 n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297»;

Visto il decreto ministeriale, n. 860/Ric. del 18 dicembre 2000, di nomina del Comitato, così come previsto dall'art. 7 del predetto decreto legislativo;

Viste le domande presentate ai sensi degli articoli 5, 6, 8 e 9 del predetto decreto ministeriale dell'8 agosto 2000, n. 593, e i relativi esiti istruttori;

Tenuto conto delle proposte formulate dal Comitato nella riunione del 16 settembre 2003, ed in particolare il progetto n. 10041 presentato dalla St Microelectronics S.r.l. e l'Università degli studi di Catania - Dipartimento ingegneria informatica e delle telecomunicazioni, per il quale il suddetto Comitato ha espresso parere favorevole ai fini dell'ammissione alle agevolazioni ai sensi del decreto ministeriale 8 agosto 2000 n. 593;

Visto il decreto dirigenziale n. 2266 del 29 dicembre 2003, con il quale il progetto n. 10041 presentato dalla St Microelectronics S.r.l. e l'Università degli studi di Catania - Dipartimento ingegneria informatica e delle telecomunicazioni, è stato ammesso alle agevolazioni ai sensi del decreto ministeriale 8 agosto 2000 n. 593;

Considerato che, all'art. 1 del decreto dirigenziale n. 2266 del 29 dicembre 2003, con riferimento al progetto n. 10041 presentato dalla St Microelectronics S.r.l. e l'Università degli studi di Catania - Dipartimento ingegneria informatica e delle telecomunicazioni, per mero errore materiale nel calcolo dell'intervento non è stata considerata l'ulteriore agevolazione del 10% relativa alla cooperazione con enti pubblici di ricerca e/o università;

Viste le disponibilità delle risorse del Fondo per le agevolazioni alla ricerca;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 «Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia»;

Sentito il parere espresso dal Comitato nella seduta del 14 settembre 2004, relativamente a quanto sopra indicato;

Ritenuta la necessità di procedere alla relativa modifica del decreto dirigenziale n. 2266 del 29 dicembre 2003, relativamente al suddetto progetto;

Decreta:

Articolo unico

1. Le disposizioni relative al progetto n. 10041 presentato dalla St Microelectronics S.r.l. e l'Università degli studi di Catania - Dipartimento ingegneria informatica e delle telecomunicazioni, contenute nella scheda allegata all'art. 1 del decreto dirigenziale n. 545 del 26 aprile 2004, sono sostituite dalle schede allegate al presente decreto.

2. Il contributo nella spesa concesso con decreto dirigenziale n. 2266 del 29 dicembre 2003, per il progetto n. 10041 presentato dalla St Microelectronics S.r.l. e l'Università degli studi di Catania - Dipartimento ingegneria informatica e delle telecomunicazioni è conseguentemente aumentato di euro 202.175,00.

3. La spesa complessiva, relativamente al progetto n. 10041 presentato dalla St Microelectronics S.r.l. e l'Università degli studi di Catania - Dipartimento ingegneria informatica e delle telecomunicazioni, è aumentata di euro 202.175,00 e graverà sulle disponibilità del Fondo per le agevolazioni alla ricerca.

Restano ferme tutte le altre disposizioni del predetto decreto dirigenziale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 novembre 2004

Il direttore generale: CRISCUOLI

ALLEGATO

Sezione A - Generalità del Progetto

- Protocollo N. 10041 del 31/07/2001 Comitato del 16/09/2003
- Progetto di Ricerca

  Titolo: Ambiente software dimostrativo delle piattaforme applicative emergenti MHP (Domus De Janas)

  Inizio: 04/02/2002

  Durata Mesi: 24

  L'ammissibilità dei costi è dal sessantesimo giorno successivo la data del: 04/12/2001

- Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e

  STMicroelectronics S.R.L.
  AGRATE BRIANZA (MI)

  UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA -DIP. ING. INFORMATICA E DELLE TELECOMUNICAZIONI
  Catania (CT)

- Costo Totale ammesso Euro 1.735.000,00
  - di cui Attività di Ricerca Industriale Euro 940.700,00
  - di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro 794.300,00

  al netto di recuperi pari a Euro 0,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	€ 940.700,00	€ 794.300,00	€ 1.735.000,00
Eleggibile lettera c)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Non Eleggibile	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra UE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 940.700,00	€ 794.300,00	€ 1.735.000,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento

• RICERCA	Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata *		Credito Agevolato nella misura sotto indicata * (oppure Contributo in Conto Interessi sul finanziamento, nella misura sotto indicata *)	
	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo
Eleggibile lettera a)	70 %	45 %	0 %	0 %
Eleggibile lettera c)	65 %	40 %	0 %	0 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	60 %	35 %	0 %	0 %
Non Eleggibile	60 %	35 %	0 %	0 %
Extra UE	60 %	35 %	0 %	0 %

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate (fino ad un massimo del 25%)

10 % Attività da svolgere in zone 87.3,a) Trattato C.E.
10 % Collaborazione con Enti Pubblici di Ricerca e/o Università per una quota non inferiore al 10% del valore del progetto.

• Agevolazioni totali deliberate

• Contributo nella Spesa	fino a Euro	1.015.925,00
• Credito Agevolato per Ricerca (o Contributo in Conto Interessi su finanziamneto	fino a Euro	0,00

Sezione D - Condizioni Specifiche

04A11246

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 28 ottobre 2004.

Riconoscimento dell'acqua minerale «Eva», in Paesana, al fine dell'imbottigliamento e della vendita.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Vista la domanda pervenuta in data 15 maggio 2003 con la quale il sindaco del comune di Paesana (Cuneo) ha chiesto il riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata «Eva» che sgorga dalla sorgente Fontanone nell'ambito del permesso di ricerca «Alta Valle Po II» sito nel comune di Paesana (Cuneo), al fine dell'imbottigliamento e della vendita;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda e l'ulteriore documentazione pervenuta con note del 28 novembre 2003 e del 28 giugno 2004;

Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1927;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalità di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visto il decreto interministeriale Salute-Attività produttive 11 settembre 2003;

Visti i pareri della III Sezione del Consiglio superiore di sanità espressi nelle sedute del 18 settembre 2003, del 17 febbraio 2004 e del 14 settembre 2004;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1. È riconosciuta come acqua minerale naturale, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, come modificato dall'art. 17 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339, l'acqua denominata «Eva» che sgorga dalla sorgente Fontanone nell'ambito del permesso di ricerca «Alta Valle Po II» sito nel comune di Paesana (Cuneo).

2. Le indicazioni che ai sensi dell'art. 11, punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, possono essere riportate sulle etichette sono le seguenti: «Può avere effetti diuretici; indicata per la preparazione degli alimenti dei neonati».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione delle comunità europee.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio per i provvedimenti di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 105/1992.

Roma, 28 ottobre 2004

Il direttore generale: GRECO

04A11170

DECRETO 28 ottobre 2004.

Riconoscimento dell'acqua minerale «Val Cimoliana», in Cimolais, al fine dell'imbottigliamento e della vendita.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Vista la domanda in data 18 novembre 2003 con la quale la società Sorgente Valcimoliana S.r.l. con sede in Cimolais (Pordenone), via Vittorio Emanuele II, n. 37, ha chiesto il riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata «Val Cimoliana» che sgorga dalla sorgente «Valcimoliana 2» nell'ambito del permesso di ricerca sito nel comune di Cimolais (Pordenone), al fine dell'imbottigliamento e della vendita;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda e l'ulteriore documentazione pervenuta con nota del 24 giugno 2004;

Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1927;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalità di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visto il decreto interministeriale Salute-Attività produttive 11 settembre 2003;

Visti i pareri della III Sezione del Consiglio superiore di sanità espressi nelle sedute del 17 febbraio 2004 e del 14 settembre 2004;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1. È riconosciuta come acqua minerale naturale, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, come modificato dall'art. 17 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339, l'acqua denominata «Val Cimoliana» che sgorga dalla sorgente «Valcimoliana 2» nell'ambito del permesso di ricerca sito nel comune di Cimolais (Pordenone).

2. L'indicazione che ai sensi dell'art. 11, punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, può essere riportata sulle etichette è la seguente: «Può avere effetti diuretici».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione delle comunità europee.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio per i provvedimenti di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 105/1992.

Roma, 28 ottobre 2004

Il direttore generale: GRECO

04A11171

DECRETO 28 ottobre 2004.

Indicazioni per le etichette dell'acqua minerale «Linx», in Bedonia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Vista la domanda in data 11 maggio 2004 con la quale la società Norda S.p.a. con sede in Milano, via Bartolini n. 9, ha chiesto di poter riportare sulle etichette dell'acqua minerale naturale denominata «Linx» che sgorga nell'ambito della concessione mineraria sita in comune di Bedonia (Parma), oltre alla dicitura «Può avere effetti diuretici» già riconosciuta, anche le indicazioni concernenti l'alimentazione dei neonati;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, come modificato dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalità di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;

Visto il decreto interministeriale Salute-Attività produttive 11 settembre 2003;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visto il decreto dirigenziale 24 novembre 1999, n. 3201-121 con il quale è stato confermato il riconoscimento dell'acqua minerale naturale Linx;

Visto il parere della III Sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 14 settembre 2004;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1. Le indicazioni che ai sensi dell'art. 11, punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, possono essere riportate sulle etichette dell'acqua minerale naturale denominata «Linx» che sgorga nell'ambito della concessione mineraria sita in comune di Bedonia (Parma), sono le seguenti: «Può avere effetti diuretici. Indicata per l'alimentazione dei neonati. Indicata per la preparazione degli alimenti dei neonati».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio.

Roma, 28 ottobre 2004

Il direttore generale: GRECO

04A11172

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 9 novembre 2004.

Variazione della denominazione della varietà di festuca arundinacea «Starlet».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1993, n. 6/1993, inerenti la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione delle discipline in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante: Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto ministeriale del 20 marzo 2003, *Gazzetta Ufficiale* n. 105 dell'8 maggio 2003, con il quale è stata iscritta nel relativo registro, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 1096/1971, la varietà di festuca arundinacea denominata «Starlet»;

Visto l'art. 17-*bis*, terzo comma, del regolamento di esecuzione della citata legge n. 1096/1971, approvato con decreto del Presidente della Repubblica, 8 ottobre 1973, n. 1065, e da ultimo modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 322, che disciplina l'uso di denominazioni di varietà già iscritte al registro nazionale;

Considerata la proposta di una nuova denominazione avanzata dal responsabile della conservazione in purezza della varietà;

Considerato che il controllo della nuova denominazione ha dato esito positivo;

Decreta:

Art. 1.

La denominazione della varietà di festuca arundinacea «Starlet», iscritta con decreto ministeriale del 20 marzo 2003, è modificata in «Starlett».

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 novembre 2004

Il direttore generale: ABATE

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo prevenivo di legittimità da parte della Corte dei conti ai sensi dell'art. 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

04A11203

DECRETO 9 novembre 2004.

Variazione della denominazione della varietà di barbabietola da zucchero «Alambra».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1993, n. 6/1993, inerenti la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione delle discipline in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante: Nuove disposizioni in materia di organizza-

zione e di rapporto di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto ministeriale del 20 marzo 2003, *Gazzetta Ufficiale* n. 105 dell'8 maggio 2003, con il quale è stata iscritta nel relativo registro, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 1096/1971, la varietà di barbabietola da zucchero denominata «Alambra»;

Visto l'art. 17-*bis*, terzo comma, del regolamento di esecuzione della citata legge n. 1096/1971, approvato con decreto del Presidente della Repubblica, 8 ottobre 1973, n. 1065, e da ultimo modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 322, che disciplina l'uso di denominazioni di varietà già iscritte al registro nazionale;

Considerata la proposta di una nuova denominazione avanzata dal responsabile della conservazione in purezza della varietà;

Considerato che il controllo della nuova denominazione ha dato esito positivo;

Decreta:

Art. 1.

La denominazione della varietà di barbabietola da zucchero «Alambra», iscritta con decreto ministeriale del 20 marzo 2003, è modificata in «Khafra».

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 novembre 2004

Il direttore generale: ABATE

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

04A11204

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 29 settembre 2004.

Ripartizione delle risorse per l'accelerazione del primo programma delle infrastrutture strategiche. (Deliberazione n. 21/2004).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443, che — nell'ottica di accelerare la realizzazione delle opere pubbliche mediante misure idonee a generare ricadute positive in termini di modernizzazione e di sviluppo del Paese, anche in linea con le esigenze di riequilibrio socio-economico fra le aree del territorio nazionale — all'art. 1 stabilisce che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici di preminente interesse nazionale vengono individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001;

Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che, all'art. 13, reca modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001 e autorizza limiti di impegno quindicennali per la progettazione e la realizzazione delle opere incluse nel programma delle infrastrutture strategiche;

Visto il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, attuativo dell'art. 1 della richiamata legge n. 443/2001;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria per il 2003), che, agli articoli 60 e 61, istituisce, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo Aree Sottoutilizzate (FAS), da ripartire a cura di questo Comitato con apposite delibere adottate sulla base dei criteri specificati al comma 3 dello stesso art. 61, e che prevede la possibilità di una diversa allocazione delle relative risorse;

Visto l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», che dispone che, a partire dal 1° gennaio 2003, ogni progetto di investimento pubblico venga dotato di un Codice Unico di Progetto (CUP);

Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria per il 2004), e visti in particolare:

l'art. 4, commi 35 e seguenti, che prevedono — entro il 30 luglio 2004 — la redazione di un «Programma nazionale degli interventi nel settore idrico»;

l'art. 4, comma 128, che rifinanzia il FAS;

l'art. 4, comma 130, che, a parziale modifica del citato art. 60 della legge n. 289/2002, dispone che la diversa allocazione delle risorse per le aree sottoutilizzate possa essere effettuata anche al fine di accelerare la spesa e di dare impulso e sostegno all'andamento del ciclo economico del Mezzogiorno, tramite lo spostamento di risorse da interventi con capacità di spesa diluita nel tempo a interventi in grado di produrre un'anticipazione della stessa, e che, a tale scopo, stabilisce di dare priorità nel 2004 agli interventi nei settori relativi a sicurezza, trasporti, ricerca, acqua e rischio idrogeologico;

l'art. 4, commi 134 e seguenti, che dettano norme specifiche per le infrastrutture di cui alla legge n. 443/2001 suscettibili di un potenziale ritorno economico derivante dalla gestione dell'opera;

la tabella 1, che rifinanzia l'art. 13 della citata legge n. 166/2002;

Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121, (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 51/2002), con la quale questo Comitato, ai sensi del richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il primo Programma delle Infrastrutture Strategiche (PIS);

Vista la delibera 27 dicembre 2002, n. 143 (*Gazzetta Ufficiale* n. 87/2003), recante disposizioni sull'attribuzione del CUP;

Vista la delibera 9 maggio 2003, n. 17 (*Gazzetta Ufficiale* n. 115/2003), concernente il riparto delle risorse per interventi nelle aree sottoutilizzate per il triennio 2003-2005, e visto in particolare il punto 7.6, che fornisce criteri per l'attribuzione della «riserva di premialità», disposta a carico di dette risorse;

Visto il documento di Programmazione economico-finanziaria (DPEF) 2004-2007, che riporta in apposito allegato le infrastrutture strategiche potenzialmente attivabili nel periodo considerato;

Vista la delibera n. 19 adottata in data odierna, con la quale questo Comitato ha proceduto al riparto delle risorse per le aree sottoutilizzate recate dalla legge n. 350/2003 (come modificata dal decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito nella legge 30 luglio 2004, n. 191), riservando specifiche disponibilità alle finalità di accelerazione di cui al suindicato art. 4, comma 130, della legge n. 350/2003;

Considerato che le priorità per il settore della ricerca vengono soddisfatte nell'ambito delle risorse riservate dalla citata delibera n. 19/2004 agli investimenti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, della legge 30 giugno 1998, n. 208, come integrato dall'art. 73 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, mentre la stessa delibera n. 19 ha assegnato, per il programma di accelerazione della spesa in conto capitale nel Centro-Nord, un finanziamento complessivo il cui utilizzo è da programmare d'intesa tra il Ministero dell'economia e delle finanze e le relative regioni;

Considerato che questa Comitato, con la delibera per ultimo citata, ha definito in 1.743,5 milioni di euro le disponibilità per il programma di accelerazione della spesa in conto capitale nel Mezzogiorno ed ha provveduto a riservare quote di tale importo agli interventi di accelerazione nei settori del rischio idrogeologico e della sicurezza e ad assegnare l'importo di 1.130 milioni di euro all'accelerazione del programma delle infrastrutture strategiche, articolando detto importo nel quadriennio 2004-2007, deliberando di concentrare tali risorse nei settori dei trasporti e dell'acqua ed attribuendo alle risorse stesse carattere di aggiuntività rispetto alla dotazione finanziaria per l'attuazione del suddetto programma;

Considerato che, con nota n. 2170/2004/SP del 2 aprile 2004, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha rappresentato la disponibilità a destinare, a valere sulle risorse attribuite al Ministero stesso in via ordinaria, 200 milioni di euro per il cofinanziamento del complesso delle opere incluse nel PIS stesso ed oggetto della manovra di accelerazione di cui alla presente delibera;

Considerato che l'art. 1, comma 2, lettera *c)*, della legge n. 443/2001, e l'art. 2, comma 3, lettera *a)*, del decreto legislativo n. 190/2002 attribuiscono al predetto Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la responsabilità dell'istruttoria per le infrastrutture strategiche e delle altre attività di supporto a questo Comitato, prevedendo che a tal fine il Ministero possa avvalersi di una «struttura tecnica di missione», poi istituita con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 febbraio 2003, n. 356;

Considerato che l'art. 7, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, prevede, tra l'altro, che l'Unità di verifica degli investimenti pubblici (UVER) dell'allora Ministero del tesoro e del bilancio verifichi l'attuazione dei programmi e dei progetti di investimento delle amministrazioni, enti e soggetti operanti con finanziamento pubblico, anche con riferimento agli effetti socio-economici connessi all'attuazione degli interventi, in relazione agli effetti previsti ed all'osservanza delle relative previsioni di spesa, proponendo altresì le eventuali iniziative da adottare;

Considerato che, con decreto del Ministero dell'interno emanato il 14 marzo 2003 di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (*Gazzetta Ufficiale* n. 54/2004), è stato costituito, ai sensi dell'art. 15, comma 5, del predetto decreto legislativo n. 190/2002, il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere;

Prende atto:

che il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione (DPS) ed il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per il coordinamento dello sviluppo del

territorio, per le politiche del personale e per gli affari generali (DICOTER, che ha nel frattempo assunto la diversa denominazione di Dipartimento per il coordinamento dello sviluppo del territorio, per il personale ed i servizi generali) hanno convenuto di affidare all'UVER, in coordinamento con altre strutture interessate di entrambe le amministrazioni, una ricognizione degli interventi previsti nel PIS finalizzata a identificare, nell'ambito degli interventi localizzati nel Mezzogiorno, quelli suscettibili di registrare un avanzamento e una capacità di spesa significativa nel biennio 2004-2005 e pertanto da considerarsi eleggibili a finanziamento con le risorse aggiuntive sopra specificate;

che la suddetta ricognizione è stata svolta dall'UVER con la collaborazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Struttura tecnica di missione e DICOTER e degli altri Servizi del DPS e che l'UVER stessa ha predisposto, in data 21 gennaio 2004, una relazione sull'attività svolta, procedendo a redigere, per ogni intervento risultato idoneo, una scheda di rilevazione sul relativo stato di attuazione, sottoscritta dall'UVER, dal relativo Ente attuatore e dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - DICOTER, mentre quest'ultimo ha prodotto apposita cartografia di dettaglio relativa alle opere da realizzare nel settore stradale;

che dalla suddetta relazione risultano eleggibili al finanziamento n. 34 interventi;

che la valutazione sull'eleggibilità degli interventi localizzati nel Mezzogiorno è stata espressa nel concorso delle seguenti condizioni:

rispondenza degli interventi stessi ai due criteri automatici della:

(i) necessità di risorse finanziarie aggiuntive per la completa realizzazione del progetto;

(ii) capacità di produrre spesa negli anni 2004-2005 pari ad almeno un terzo del costo totale del progetto;

formulazione, da parte dell'UVER, di un giudizio positivo sul grado di affidabilità della stima delle spese;

che, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, questo Comitato con delibera n. 14 del 27 maggio 2004, ha concesso un contributo — a valere sulle risorse destinate all'attuazione della predetta legge n. 443/2001 — ad uno dei suddetti interventi e più specificatamente al 5° maxilotto dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria (ora ridenominato 2° megalotto) e che, del pari a carico delle menzionate risorse, in data odierna ha attribuito un contributo ad altri 5 degli interventi di cui sopra;

che un intervento è risultato finanziabile con il PON Trasporti 2000-2006;

che, di conseguenza, il numero degli interventi eleggibili a finanziamento con le predette risorse aggiuntive si è ridotto a 27;

che per l'allocazione delle risorse finanziarie è stata stabilita una graduatoria degli interventi stessi ed a tal fine è stato elaborato un indicatore composito di accelerazione, ottenuto come media ponderata di un indicatore di «redditività» (inteso quale rapporto tra la somma delle previsioni di spesa per gli anni 2004-2005 e il complesso delle risorse mancanti all'intervento), di un indicatore di «anticipazione» (inteso quale rapporto tra la spesa prevista nel 2004 e il totale della spesa prevista nel biennio 2004-2005) e di un indicatore di «spesa» (inteso quale logaritmo del valore assoluto della spesa totale prevista nel biennio 2004-2005), con pesi pari rispettivamente al 70%, al 10% e al 20%;

che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale reti ha segnalato ulteriori n. 19 progetti, acquisiti agli atti della segreteria di questo Comitato, relativi ad opere di infrastrutturazione idraulica, finalizzate al recupero delle risorse idriche disponibili mediante l'eliminazione di perdite e l'incremento dell'efficienza della distribuzione, nonché mediante la razionalizzazione ed il completamento di opere già realizzate;

che le opere di cui al comma precedente sono in possesso delle caratteristiche di eleggibilità, ma, non essendo esse ricomprese nel PIS, è opportuno rinviarne la decisione di finanziamento all'approvazione del Programma nazionale di cui al citato art. 4, commi 35 e seguenti, della legge n. 350/2003;

che dal cronoprogramma predisposto dalla struttura tecnica di missione risulta che la stessa struttura è in grado di sottoporre per il finanziamento a questo Comitato n. 18 delle opere eleggibili entro il 31 ottobre 2004 e ulteriori 9 opere entro il 31 dicembre 2004;

che la ricognizione nel settore del trasporto ferroviario non ha portato ad identificare interventi ai fini dell'eleggibilità a finanziamento e che tale risultanza è da porre in correlazione, da un lato, con la circostanza che il fabbisogno finanziario evidenziato da R.F.I. per il 2004, con riferimento agli interventi del PIS ricompresi nel contratto di programma, è stato completamente soddisfatto in sede di emanazione della citata legge n. 350/2003 e, d'altro lato, con il ritardo delle attività progettuali;

che su tale carenza progettuale degli investimenti ferroviari nel Mezzogiorno questo Comitato si è in particolare soffermato in sede di esame del piano delle priorità degli investimenti ferroviari (PPI) - edizione ottobre 2003, rilevando, tra l'altro, nella seduta del 13 novembre 2003, la necessità di predisporre un programma complessivo delle progettazioni relative agli interventi già dotati di studio di fattibilità;

che, per concorrere a superare la suesposta carenza progettuale, questo Comitato, con la citata delibera n. 19/2004, ha provveduto ad effettuare apposito accantonamento di 40 milioni di euro per la «progettazione R.F.I. nel Mezzogiorno», che potrà essere atti

vato da questo Comitato stesso quando valuterà le opzioni progettuali alternative esistenti, scaturenti dagli studi di fattibilità condotti dalla predetta società;

che le previsioni di spesa complessivamente formulate a seguito della menzionata ricognizione indicano, in linea generale, un andamento nettamente superiore, rispetto a quello registrato nel passato, in termini di utilizzo delle risorse e che tali previsioni risultano attendibili in relazione, principalmente, alle innovazioni introdotte con la legge n. 443/2001 e con il decreto legislativo n. 190/2002, che hanno inciso su tutte le fasi del procedimento, stabilendo tempi e procedure per la predisposizione e l'approvazione delle progettazioni, individuando strumenti nuovi per la realizzazione delle opere, prevedendo forme stringenti di monitoraggio e dettando norme di accelerazione anche per l'eventuale fase del contenzioso;

che l'effettivo conseguimento degli obiettivi prefissati esige comunque uno specifico, coordinato e forte impegno da parte dell'intero sistema amministrativo nazionale e segnatamente del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

Acquisita, in seduta, l'intesa del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Delibera:

1. Finalizzazione delle risorse di cui al punto F.2.1 del prospetto 1 della delibera n. 19/2004 di riparto generale.

1.1. Finanziamento interventi eleggibili.

1.1.1. A valere sulle risorse di cui al punto F.2.1 del prospetto della delibera di «riparto generale», ammontante complessivamente a 1.130 milioni di euro, 1.107 milioni di euro ed ulteriori disponibilità per 200 milioni di euro, imputate sulle risorse previste nella tabella 1 della legge n. 350/2003 a rifinanziamento dell'art. 13 della legge n. 166/2002, sono destinati al finanziamento degli interventi inclusi nell'allegato elenco *A*, che costituisce parte integrante della presente delibera e per i quali la Struttura tecnica di missione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà a sottoporre la richiesta di finanziamento a questo Comitato entro il 31 ottobre 2004.

Gli interventi inseriti sono riportati secondo l'ordine della graduatoria determinata dall'indicatore composito sopra menzionato, ai fini della priorità nell'accesso al finanziamento: risultano finanziabili quelli inseriti alle prime 11 voci, posto che l'ulteriore fabbisogno cumulato per i medesimi, rilevato in sede di ricognizione, rientra nelle disponibilità.

Per quanto attiene all'intervento n. 10 dell'elenco *A* resta inteso, su richiesta del Ministero delle politiche agricole e forestali, che, prima della delibera di assegnazione delle risorse ai sensi della legge n. 443/2001, si dovrà procedere ad un approfondimento dell'istruttoria tecnica che tenga conto delle interconnessioni degli schemi idrici.

1.1.2. L'assegnazione delle risorse ai singoli interventi è disposta da questo Comitato con delibere adottate ai sensi della legge n. 443/2001.

Agli interventi che presentino un potenziale ritorno economico derivante dalla gestione dell'opera, si applicano le disposizioni di cui all'art. 4, commi 134 e seguenti, della legge n. 350/2003.

Eventuali riduzioni della copertura finanziaria dei singoli interventi, dichiarata come disponibile da parte dei soggetti responsabili del cofinanziamento, provocano l'esclusione degli interventi stessi dall'elenco *A*.

1.1.3. Sulla base dell'assegnazione di cui al punto precedente il soggetto aggiudicatore procede ad espletare le procedure per l'affidamento dei lavori. Per ciascun intervento l'impegno delle somme è effettuato al netto dei ribassi d'asta: le relative economie vengono assegnate alle diverse fonti di copertura in misura percentualmente corrispondente alla quota di concorso al finanziamento dell'opera.

1.1.4. La delibera di cui al punto 1.1.2 stabilisce il termine massimo per l'aggiudicazione dei lavori, decorso il quale l'intervento s'intende definanziato. Detta delibera definisce altresì tempi e modalità delle erogazioni.

1.1.5. Le eventuali economie di cui al punto 1.1.3 e le ulteriori risorse che provengono dalla riallocazione di cui all'art. 60 della legge n. 289/2002, come integrato dall'art. 4, comma 130, della legge n. 350/2003, verranno destinate al finanziamento di altri interventi inclusi nel citato elenco *A*. Verrà al riguardo seguito l'ordine della graduatoria, procedendo a «scorrimento» della medesima in presenza di interventi che siano stati nel frattempo già diversamente finanziati o che presentino criticità che ne impediscano il tempestivo avvio o che richiedano risorse integrative eccedenti le disponibilità, salvo che, nell'ipotesi per ultimo menzionata, il soggetto aggiudicatore provveda a reperire le risorse mancanti.

Eventuali disponibilità residue o nuove disponibilità che questo Comitato decida di destinare all'attuazione del Programma di accelerazione verranno finalizzate al finanziamento degli interventi inclusi nell'elenco di riserva di cui all'allegato *B*, per i quali la Struttura tecnica di missione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è in grado di presentare la richiesta di finanziamento a questo Comitato entro il 31 dicembre 2004. L'ordine di finanziamento verrà determinato in relazione alla situazione aggiornata e sulla base degli stessi

criteri che hanno portato alla formazione della graduatoria citata al precedente punto 1.1.1. In tale occasione l'elenco di cui a detto allegato *B* potrà essere integrato, sulla base di un'istruttoria dell'UVER e di una decisione del Comitato tecnico, di cui al punto 2, con altri interventi del PIS che, nel frattempo, abbiano maturato requisiti di eleggibilità.

1.1.6. Al fine del raggiungimento dell'obiettivo di spesa, fissato per il biennio 2004-2005, la struttura tecnica di missione è tenuta al rispetto del cronoprogramma di presentazione delle richieste di finanziamento di cui alla precedente «presa d'atto». Qualora il mancato rispetto del termine per alcune delle suddette richieste sia comunque imputabile a ritardi e/o omissioni del soggetto aggiudicatore, l'intervento viene stralciato dal relativo elenco.

1.2. Riserva di premialità.

L'importo di 23 milioni di euro, pari al 2% della predetta disponibilità di 1.130 milioni di euro di cui al precedente punto 1.1.1, è riservato per finalità premiali. Tale riserva, secondo quanto previsto nell'allegato *C* alla presente delibera, è attribuita ai soggetti nazionali attuatori degli interventi che hanno rispettato le scadenze di spesa prefissate in base alle schede di ricognizione sopra citate ovvero — per gli interventi realizzati, nei tempi previsti, a cura di altri soggetti — alle regioni competenti per territorio. La quota premiale attribuita ai soggetti nazionali e alle regioni sarà destinata al finanziamento di ulteriori, eventuali interventi di propria competenza inclusi negli elenchi di cui al punto 1.1, lettere *A* e *B* e, in subordine, di altri interventi da realizzare nel Mezzogiorno.

2. Comitato tecnico per l'accelerazione.

2.1. È costituito il Comitato tecnico interministeriale per l'accelerazione presieduto dal capo del DPS del Ministero dell'economia e delle finanze e del quale fanno parte il capo della Struttura tecnica di missione e il capo del Dipartimento per il coordinamento dello sviluppo del territorio, per il personale ed i servizi generali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

2.2. Sulla base delle informazioni fornite dalla menzionata Struttura tecnica di missione e di altre informazioni acquisite autonomamente, l'UVER trasmette, ogni tre mesi, al suindicato Comitato una relazione sullo stato di attuazione degli interventi, in cui, in particolare, sono evidenziati eventuali ritardi e criticità e sono eventualmente aggiornate le previsioni di conseguimento dell'obiettivo di spesa contenute nelle schede di rilevazione di cui sopra.

2.3. Può essere chiamato a partecipare al Comitato anche un rappresentante del Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere istituito con il decreto 14 marzo 2003 citato in premessa. Detto rappresentante ha il compito di fornire informazioni aggiornate e comunque di relazionare sulle attività di monitoraggio effettuate dal Comitato medesimo. I soggetti aggiudicatori sono tenuti ad assicurare la collaborazione alla rete di monitoraggio prevista dall'art. 2 del predetto decreto.

2.4. Il Comitato tecnico si riunisce su richiesta di uno dei suoi componenti. Può altresì riunirsi anche su richiesta di questo Comitato.

Il Comitato tecnico esamina i problemi che insorgano nella fase attuativa ed in particolare si esprime su questioni relative ai finanziamenti e alle erogazioni connesse alla realizzazione delle opere, nonché su ogni altra questione ritenuta rilevante per il successo dell'iniziativa. Esamina altresì le questioni attinenti all'ulteriore utilizzo della graduatoria sottesa all'elenco *A* e ridefinisce e/o integra, qualora ricorra la fattispecie di cui alla 2ª parte del punto 1.1.5, la graduatoria degli interventi inclusi nell'elenco *B*.

2.5. Il Comitato tecnico relaziona a questo Comitato con cadenza semestrale, a decorrere dal marzo 2005, sullo stato complessivo di attuazione della manovra e formula proposte per il rispetto delle tempistiche dei lavori e per l'eventuale applicazione di misure in caso di mancato rispetto di dette tempistiche.

3. Clausole finali.

3.1. Indipendentemente dall'utilizzo delle risorse per il finanziamento degli interventi inclusi negli elenchi di cui al punto 1, resta fermo l'impegno — da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti — di garantire, nell'ambito delle procedure di assegnazione di fondi previste dalla legge n. 443/2001, il rispetto della destinazione al Mezzogiorno di una quota non inferiore al 30% delle risorse ordinarie.

3.2. In conformità con la disciplina generale per gli interventi ammessi a finanziamento con la presente delibera dovrà essere richiesto il Codice Unico di Progetto, secondo le modalità di cui alla delibera di questo Comitato 27 dicembre 2002, n. 143.

Detto Codice dovrà essere riportato in tutti i documenti amministrativi e contabili relativi ai predetti interventi.

Roma, 29 settembre 2004

Il Presidente: BERLUSCONI

Il segretario del CIPE: BALDASSARRI

Registrato alla Corte dei conti l'8 novembre 2004
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 287

ALLEGATO *A*

Graduatoria degli interventi ex ricognizione Programma infrastrutture stragetiche da presentare al CIPE entro il 31/10/2004

Graduatoria	Regione	Titolo	Costo	Risorse Disponibili	Ulteriori Risorse Richieste Totale	Ulteriori Risorse Richieste Cumulata	Profilo Spesa Prevista 2004	Profilo Spesa Prevista 2005	Profilo Spesa Prevista 2004-2005	Indice* Redditività	Indice* Anticipazione	Indice* Spesa	Indice* Accelerazione
1	Calabria	Corridoio Jonico Taranto - Sibari - Reggio Calabria con caratteristiche autostradali Megalotto 2 Catanzaro per Km. 23,000	740,0	652,0	88,0	88,0	30,0	200,0	230,0	268,8	90,5	190,0	235,2
2	Sicilia	Asse Autostradale Palermo Messina	135,6	50,0	85,6	173,6	128,0	7,6	135,6	179,3	269,4	166,2	185,7
3	Sicilia	Autostrada Messina-Siracusa-Gela: lotto 9 - Scicli	150,4	80,5	70,0	243,6	30,0	25,0	55,0	110,0	181,7	125,6	120,3
4	Molise	Acquedotto Molisano centrale - delibera CIPE 121/2001	93,0	0,4	92,6	336,2	10,4	43,4	53,8	92,2	104,4	124,6	99,9
5	Calabria	SALERNO- REGGIO CALABRIA - Macrolotto n. 6 dal Km. 423,300 (svincolo di Scilla incluso) al Km. 442,900	675,0	103,0	572,0	908,2	8,4	216,7	225,1	75,9	69,9	189,0	97,9
6	Sardegna	Olbia - Realizzazione di un pennello nel porto industriale	3,2	0,0	3,2	911,4	0,0	3,2	3,2	128,6	61,8	-2,3	95,7
7	Basilicata	Conturizzazione completa utenze civili, industriali, agricole e misurazione acqua fornita dalle principali reti di distribuzione della Regione Basilicata- Delibera CIPE 121/2001 All. 2 PIS, n.66	61,1	0,0	61,1	972,5	4,1	32,0	36,1	93,0	86,7	106,7	95,1
8	Calabria	Corridoio Jonico Taranto - Sibari - Reggio Calabria con caratteristiche autostradali Megalotto 5- lotto 2 - variante all'abitato di Palizzi per Km.5,000	134,0	0,0	134,0	1106,5	10,0	45,0	55,0	77,4	101,8	125,6	89,5
9	Sardegna	Olbia - Centro intermodale merci, piazzali operativi, reti ferroviarie, viabilità e mezzi	54,0	0,0	54,0	1160,5	0,0	27,0	27,0	85,1	61,8	93,6	84,5
10	Molise	Irrigazione del basso Molise con le acque dei fiumi Biferno e Fortore – 1° intervento.	77,5	0,0	77,5	1238,0	4,5	24,0	28,5	73,6	96,3	96,0	80,4
11	Puglia	Impianto di potabilizzazione delle acque derivate dall'invaso di Conza della Campania - Delibera CIPE 121/2001	60,0	0,0	60,0	1298,0	2,3	22,0	24,3	76,9	82,6	88,9	79,9
12	Calabria	Completamento dello schema idrico sulla diga sul torrente Menta: condotte di distribuzione e di potabilizzazione - 3° lotto.	80,0	0,0	80,0	1378,0	4,0	25,0	29,0	73,2	92,1	96,8	79,8
13	Sardegna	Olbia - Escavo della secca prospiciente il molo n.1 - Isola Bianca	12,3	0,0	12,3	1390,2	0,0	7,4	7,4	93,8	61,8	35,1	78,9
14	Basilicata	Schema Basento - Bradano - Adduttore Acerenza - Distribuzione III° lotto -Delibera CIPE 121/2001 All. 2 PIS, n.66	104,5	0,0	104,5	1494,7	4,0	30,0	34,0	70,0	87,6	104,0	78,5
15	Basilicata	Titolo: Ristrutturazione adduttore idraulico S.Giuliano-Ginosa: completamento opere principali di cui al progetto BAS 03 - Delibera CIPE 121/2001 All. 2 PIS, n.66	31,9	0,0	31,9	1526,6	0,9	14,0	14,9	82,2	74,6	66,8	78,4
16	Molise	Acquedotto Molisano destro - Delibera CIPE n° 121/2001	25,8	0,2	25,6	1552,2	2,0	9,0	11,0	79,0	101,8	53,2	76,1
17	Sardegna	Schema idrico Sardegna Sud-Orientale (sistema basso Flumendosa-Picocca) - Opere di approvvigionamento idropotabile. Schema n. 39 PRGA - 2° e 3° lotto Delibera CIPE n.121/2001)	60,5	0,4	60,2	1612,4	2,9	17,0	19,9	70,4	93,3	79,8	74,6
18	Sardegna	Utilizzazione dei deflussi del Flumineddu. Collegamento Flumineddu-Tirso. Delibera CIPE 121/01	39,2	0,2	39,0	1651,4	1,2	11,8	13,0	70,5	82,0	60,6	69,7

* I progetti sono stati selezionati a partire dai 123 del Programma infrastrutture strategiche attraverso una ricognizione effettuata dall'Unità di verifica del Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con il Ministero delle infrastrutture in base al criterio di "accelerazione della spesa" stabilito dalla Legge finanziaria 2004, art. 4, comma 130, e con simile criterio posti in graduatoria.

ALLEGATO *B*

Interventi ex ricognizione Programma infrastrutture strategiche presentabili al CIPE entro il 31/12/2004 (ma non prima del 1°.11.2004)

numero d'ordine	Regione	Titolo	Costo	Risorse Disponibili	Ulteriori Risorse Richieste		Profilo Spesa Prevista			Indice *			
					Totale	Cumulata	2004	2005	2004-2005	Redditività	Anticipazione	Spesa	Accelerazione
1	Calabria	Corridoio Jonico Taranto - Sibari - Reggio Calabria con caratteristiche autostradali-variante all'abitato di marina di Gioiosa Jonica	100,0	77,8	22,2	22,2	0,0	40,0	40,0	201,9	68,5	142,0	176,6
2	Sardegna	Porto di Porto Torres - Realizzazione del collegamento ferroviario porto industriale con il Centro Intermodale Merci	7,8	5,1	2,8	24,9	0,0	3,9	3,9	159,5	68,5	28,1	124,1
3	Calabria	Gioia Tauro - Realizzazione piattaforma logistica Piastra del Freddo.	85,0	0,0	85,0	109,9	12,0	55,0	67,0	90,0	144,9	167,3	111,0
4	Calabria	Corridoio Jonico Taranto - Sibari - Reggio Calabria con caratteristiche autostradali - completamento del raccordo località Montegiordano	12,0	0,0	12,0	121,9	0,0	12,0	12,0	113,4	68,5	83,1	102,8
5	Calabria	Gioia Tauro - Porto - Lavori nuova imboccatura Nord	102,0	0,0	102,0	223,9	10,0	47,0	57,0	64,7	143,4	159,4	91,5
6	Calabria	Gioia Tauro - Realizzazione di opere nella Darsena Nord	16,8	0,0	16,8	240,7	3,5	7,8	11,3	77,3	200,7	80,2	90,2
7	Sardegna	Porto di Porto Torres - Completamento del centro intermodale merci	55,2	13,9	41,4	282,1	0,0	27,6	27,6	76,7	68,5	123,9	85,3
8	Sardegna	Porto di Porto Torres - Ristrutturazione ed adeguamento delle banchine e dei piazzali del molo A.S.I. nel porto industriale	18,0	0,0	18,0	300,1	0,0	9,0	9,0	58,2	68,5	69,0	61,4
9	Sardegna	Porto di Porto Torres - Realizzazione della darsena servizi in adiacenza del molo di ponente del porto commerciale	11,5	0,0	11,5	311,6	0,0	5,8	5,8	58,2	68,5	47,1	57,0

* Indicatore composito di accelerazione riportato nell'ultima colonna e pari alla media ponderata di:
- Indicatore di redditività = peso 70%
- Indicatore di anciticpazione = peso 10%
- Indicatore di spesa = peso 20%

ALLEGATO C

Attribuzione della riserva premiale

Per l'attribuzione della riserva premiale, pari al 2% delle risorse di cui al punto 1.2 della presente delibera – cui i soggetti nazionali attuatori e le Regioni competenti per territorio potranno concorrere in misura proporzionale alle assegnazioni di cui al precedente punto 1.1 – sarà seguito il criterio di cui al punto 7.6 della delibera di questo Comitato n. 17/2003, costituito dal rispetto, al 31 dicembre 2005, della tempistica dei profili di spesa indicati nell'allegato A alla presente delibera e riassunti nel seguente prospetto, che riporta anche i costi complessivi degli interventi da realizzare, aggregati per soggetto attuatore/Regione, finanziati totalmente o parzialmente con la presente delibera.

La quota premiale sarà percepita integralmente da quei soggetti nazionali e da quelle Regioni la cui spesa effettiva nel periodo 2004-2005, in termini di valore del realizzato, sarà pari, per il complesso dei progetti di loro pertinenza finanziati con la presente delibera, ad almeno l'80% della spesa prevista per detto biennio nel menzionato allegato A; se la spesa effettiva avrà, invece, un valore compreso tra il 70% e l'80% di quella prevista in detto allegato, il soggetto o la Regione accederà a una quota delle risorse premiali di propria pertinenza, sulla scorta dello schema riportato nell'allegato 6 della delibera di questo Comitato 3 maggio 2002 n. 36 (v. infra). L'Amministrazione, la cui spesa effettiva nel periodo 2004 - 2005 per interventi finanziati con risorse di cui alla presente delibera sarà inferiore al 70% della spesa prevista per quegli anni dal citato allegato, non ha diritto alla quota premiale potenzialmente di propria pertinenza per il presente criterio.

Importi espressi in milioni di euro

Soggetto	Costo totale	Spesa prevista – Totale biennio 2004-2005
ANAS S.p.A.	1.835,02	700,69
Regione Basilicata	61,10	36,10
Regione Molise	170,43	82,30
Regione Puglia	60,00	24,30
Regione Sardegna	57,20	30,20
Totale complessivo	2.183,75	873,59

RISORSE PREMIALI AL RAGGIUNGIMENTO DELLE SOGLIE PER IL CRITERIO

Rispetto, da parte dei singoli soggetti e Regioni, del profilo di spesa di cui all'allegato A previsto al 31 dicembre 2005

Percentuale di spesa effettuata al 31 dicembre 2005 rispetto a quella prevista	Percentuale delle risorse premiali a cui accede il soggetto nazionale attuatore o la Regione
[0 – 70)	0
[70 - 75)	60
[75 – 80)	80
[80 - 100	100

04A11297

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 17 novembre 2004

Dollaro USA	1,3086
Yen giapponese	135,97
Corona danese	7,4329
Lira Sterlina	0,70135
Corona svedese	8,9710
Franco svizzero	1,5203
Corona islandese	86,83
Corona norvegese	8,1265
Lev bulgaro	1,9559
Lira cipriota	0,57770
Corona ceca	31,328
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	244,60
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6811
Lira maltese	0,4323
Zloty polacco	4,2577
Leu romeno	39900
Tallero sloveno	239,79
Corona slovacca	39,443
Lira turca	1893100
Dollaro australiano	1,6709
Dollaro canadese	1,5506
Dollaro di Hong Kong	10,1257
Dollaro neozelandese	1,8446
Dollaro di Singapore	2,1458
Won sudcoreano	1405,51
Rand sudafricano	7,7866

Cambi del giorno 18 novembre 2004

Dollaro USA	1,3024
Yen giapponese	135,54
Corona danese	7,4313
Lira Sterlina	0,70250
Corona svedese	8,9645
Franco svizzero	1,5171
Corona islandese	86,74
Corona norvegese	8,1265
Lev bulgaro	1,9559
Lira cipriota	0,57800
Corona ceca	31,267
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	245,92
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6812
Lira maltese	0,4325
Zloty polacco	4,2540
Leu romeno	39736
Tallero sloveno	239,79
Corona slovacca	39,408
Lira turca	1882100
Dollaro australiano	1,6685
Dollaro canadese	1,5651
Dollaro di Hong Kong	10,1296
Dollaro neozelandese	1,8365
Dollaro di Singapore	2,1485
Won sudcoreano	1387,97
Rand sudafricano	7,8623

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

04A11494-11495

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Reumagil»

Estratto decreto NCR n. 266 del 18 giugno 2004

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: REUMAGIL anche nelle forme e confezioni: «20 mg/1ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 6 fiale da 1 ml.

Titolare A.I.C.: K.B.R. Kroton Biologic Researches S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Crotone (KR), corso V. Emanuele, 73, c.a.p. 88074, Italia, codice fiscale n. 01600080798.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «20 mg/1ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 6 fiale da 1 ml A.I.C. n. 025262066 (in base 10) 0S2XZL (in base 32);

classe: «A»;

prezzo: 3,80 euro;

forma farmaceutica: Soluzione iniettabile per uso intramuscolare;

validità prodotto integro: un anno dalla data di fabbricazione;

classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Produttore e controllore finale: Special Product's Line S.p.a. stabilimento sito in Pomezia - Roma (Italia), via Campobello, 15 (tutte).

Composizione: ogni fiala da 1 ml contiene:

principio attivo: Piroxicam 20 mg;

eccipienti: Propilenglicole 400 mg; Alcool etilico al 95% 100 mg; Alcool benzilico 20 mg; Nicotinamide 30 mg; Sodio idrossido 4,8 mg; Acido cloridrico concentrato 4,3 mg; Fosfato monosodico monoidrato 2,5 mg; Acqua per preparazioni iniettabili quanto basta a 1 ml.

Indicazioni terapeutiche: trattamento sintomatico degli episodi dolorosi acuti in atto nel corso di affezioni infiammatorie dell'apparato muscolo-scheletrico.

Altre condizioni: il medicinale sopra indicato farà riferimento al dossier, identificato dal codice A.I.C. n. 026076, relativo al farmaco «Roxene» e successive modifiche;

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A11223

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Flumexil»

Estratto provvedimento n. 234 del 3 novembre 2004

Specialità medicinale per uso veterinario: FLUMEXIL, sospensione iniettabile al 5% per bovini e bufalini, equini, ovini, caprini, suini, conigli, cani, gatti e polli.

Flaconi da 100 e 500 ml - A.I.C. n. 101840104 e 101840015.

Titolare A.I.C.: Azienda terapeutica italiana - A.T.I. S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Ozzano Emilia (Bologna), via Emilia n. 285.

Oggetto del provvedimento: tempo di attesa per il latte.

Il medicinale per uso veterinario deve essere posto in commercio con i seguenti tempi di attesa:

carni: 3 giorni;

latte: 72 ore (6 mungiture).

Non somministrare ad animali in ovodeposizione le cui uova siano destinate a consumo umano.

Non somministrare ad ovini il cui latte sia destinato al consumo umano.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiaie* della Repubblica italiana ed annulla il provvedimento n. 206 del 28 settembre 2004 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 244 del 16 ottobre 2004.

04A11165

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Vefloxin»

Estratto decreto n. 132 del 9 novembre 2004

Specialità medicinale per uso veterinario: VEFLOXIN (norfloxacina) soluzione orale al 5% per cani e gatti.

Titolare A.I.C.: società Formevet S.p.a. con sede in Milano, via Correggio, 19 - codice fiscale 03707670968.

Produttore: officina Chemifarma S.p.a. con sede in Forlì, via Don Eugenio Servadei.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

flacone da 30 ml - A.IC. n. 103268013;

flacone da 60 ml - A.IC. n. 103268025.

Composizione: 100 ml di soluzione contengono:

principio attivo: norfloxacina mesilato 6,51 g (pari a 5 g di norfloxacina base);

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: cani e gatti.

Indicazioni terapeutiche:

infezioni batteniche primarie e secondarie a carico di tutti gli organi e apparati, sostenute da Gram+, Gram- e micoplasmi;

malattie del tratto respiratorio febbrili e non; infezioni genitourinanie; infezioni gastrointestinali, ferite infette; dermatiti; piodermiti; otiti esterne, medie ed interne; tonsilliti.

Validità: 36 mesi.

Dopo la prima apertura, consumare il prodotto entro il termine della terapia.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria ripetibile in copia unica.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A11166

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Vefloxa»

Estratto decreto n. 133 del 9 novembre 2004

Specialità medicinale per uso veterinario: VEFLOXA (norfloxacina) soluzione orale al 5% per cani e gatti.

Titolare A.I.C.: società Formevet S.p.a. con sede in Milano, via Correggio, 19 - codice fiscale 03707670968.

Produttore: officina Chemifarma S.p.a. con sede in Forlì, via Don Eugenio Servadei.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

flacone da 30 ml - A.I.C. n. 103291011;

flacone da 60 ml - A.I.C. n. 103291023.

Composizione: 100 ml di soluzione contengono:

principio attivo: norfloxacina mesilato 6,51 g (pari a 5 g di norfloxacina base);

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: cani e gatti.

Indicazioni terapeutiche:

infezioni batteriche pnimarie e secondarie a carico di tutti gli organi e apparati, sostenute da Gram+, Gram- e micoplasmi;

malattie del tratto respiratorio febbrili e non; infezioni genitouninarie; infezioni gastrointestinali; ferite infette; dermatiti; piodermiti; otiti esterne, medie ed interne; tonsilliti.

Validità: 36 mesi.

Dopo la prima apertura, consumare il prodotto entro il termine della terapia.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria ripetibile in copia unica.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A11167

Autorizzazione all'immissione in commercio con procedura di mutuo riconoscimento della specialità medicinale per uso veterinario «Baycox 5% sospensione orale».

Estratto provvedimento n. 238 del 9 novembre 2004

Procedura mutuo riconoscimento n. DK/V/0104/001/IB/001.

Specialità medicinale per uso veterinario: BAYCOX 5% sospensione orale.

Confezioni: flacone in polietilene da 250 ml - A.I.C. n. 103566016.

Titolare A.IC: Bayer S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Milano, viale Certosa, 130 - codice fiscale 05849130157.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo IB, n. 1b - richiesta nuove confezioni.

Si autorizza l'immissione in commercio delle seguenti nuove confezioni:

flacone in polietilene da 100 ml - A.I.C. n. 103566028;

flacone in polietilene da 1000 ml - A.I.C. n. 103566030.

Il presente provvedimento ha efficacia immediata.

04A11169

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di varie specialità medicinali per uso veterinario

Estratto decreto n. 131 del 9 novembre 2004

La titolarità delle specialità medicinali per uso veterinario sottoelencate fino ad ora registrata a nome della società Gellini International S.r.l. di Aprilia (Latina), codice fiscale 02059910592:

Amossicillina triidrato 75% Intervet Productions;
Amplirex;
Amplisol;
Antiemor K;
Biurto forte;
Cistrynol;
Clovax;
Desavitzoo;
Diazepam 0,5%;
Dig Dog spray;
Dig Dog shampoo;
Doprovet;
Doxapram cloridrato 2%;
Duodoxal;
Enagon;
Endopituitrina veterinaria;
Estropill;
Fenilbutazone 20%;
Gammacoli;
Gellipen;
Glucortin;
Heparzoovit;
Hiprabovis 3;
Hiprabovis 4;
Hiprabovis RS;
Kanacill fortius;
Kanacill-Zoo;
Kanapen;
Kanaspray;
Levamisolo 20% Intervet Productions;
Levosol G.A.;
Lutheal;
Lysal;
Metoclopramide cloridrato;
Novispir;
Pentothal sodium;

Pitocina;
Prednisolo;
Pyrantel;
Pyrantel pamoato 20%;
Rubrocillina forte veterinaria;
Sincro bovis;
Soluzione glucosata al 33%;
Strekacin;
Tonivit;
Trisulfazina;
Otogent,

in tutte le confezioni autorizzate ed in domanda è ora trasferita alla società Intervet productions S.r.l. con sede in Aprilia (Latina), via Nettunense km 20,300 - codice fiscale 02059910592.

I medicinali vengono trasferiti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano e continueranno ad essere prodotti presso lo o gli stabilimenti in precedenza autorizzati fatto salvo l'eventuale cambio di denominazione.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A11168

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Multibic»

Estratto decreto n. 1025 del 15 ottobre 2004

Specialità medicinale: MULTIBIC.

Titolare A.I.C.: Fresenius Medical Care Deutschland GmbH D-61346 Bad Homburg.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993 Delibera CIPE 1º febbraio 2001:

soluzione per emofiltrazione senza potassio 2 sacche da 4500 ml - A.I.C. n. 036166015/M (in base 10) 12HQCZ (in base 32);
classe: «C»;

soluzione per emofiltrazione con potassio 2 mmol 2 sacche da 4500 ml - A.I.C. n. 036166027/M (in base 10) 12HQDC (in base 32);
classe: «C»;

soluzione per emofiltrazione senza potassio 3 mmol 2 sacche da 4500 ml - A.I.C. n. 036166039/M (in base 10) 12HQDR (in base 32);
classe: «C»;

soluzione per emofiltrazione senza potassio 4 mmol 2 sacche da 4500 ml - A.I.C. n. 036166041/M (in base 10) 12HQDT (in base 32);
classe: «C».

Forma farmaceutica: soluzione per emofiltrazione.

Composizione: Multibic senza potassio:

principi attivi: sodio cloruro, sodio bicarbonato, calcio cloruro, magnesio cloruro esaidrato, glucosio (come monoidrato);

eccipienti: acqua per preparazioni iniettabili, acido cloridrico (25%), carbonio diossido, osmolarità teorica 292 mosm/l, pH 7,40.

Multibic 3 mmol/l con potassio:

principi attivi: sodio cloruro, sodio bicarbonato, potassio cloruro, calcio cloruro, magnesio cloruro esaidrato, glucosio (come monoidrato);

eccipienti: acqua per preparazioni iniettabili, acido cloridrico (25%), anidride carbonica.

Osmolarità teorica: 298 mosm/l, pH 7,40.

Multibic 4 mmol/l con potassio:

principi attivi: cloruro di sodio, sodio bicarbonato, potassio cloruro, cloruro di calcio, cloruro, magnesio esaidrato, glucosio (come monoidrato);

eccipienti: acqua per preparazioni iniettabili, acido cloridrico (25%), carbonio di idrossido.

Osmolarità teorica: 300 mosm/l, pH 7,40.

Multibic 2 mmol/l con potassio:

principi attivi: sodio cloruro, sodio bicarbonato, potassio cloruro, calcio cloruro, cloruro, magnesio cloruro esaidrato, glucosio (come monoidrato);

eccipienti: acqua per preparazioni iniettabili, acido cloridrico (25%), anidride carbonica.

Osmolarità teorica: 296 mosm/l, pH 7,40.

Classificazione ai fini della fornitura: uso riservato agli ospedali e case di cura.

Vietata la vendita al pubblico.

Indicazioni terapeutiche: da utilizzarsi in pazienti con insufficienza renale acuta che richiede emofiltrazione continua.

Produzione: Fresenius Medical Care Deutschland GmbH Frankfurter Strasse 6-8 66606 St. Wendel

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato al presente decreto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato al presente decreto.

La presente autorizzazione è rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva n. 65/65 CEE modificata dalla direttiva n. 93/39 CEE.

È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel dossier di autorizzazione depositato presso questo Ministero.

Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte del Ministero.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A11225

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ranitidina Pantafarm»

Estratto determinazione n. 2 del 5 novembre 2004

Medicinale: RANITIDINA PANTAFARM.

Titolare A.I.C.: Pantafarm S.r.l., via Palestro, 14 - 00185 Roma.

Confezione: 20 compresse rivestite con film da 300 mg - A.I.C. n. 035502032/M (in base 10) 11VFYJ (in base 32) I.

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Composizione: una compressa rivestita con film contiene:

principio attivo: 340 mg di ranididina cloridrato equivalenti a 300 mg di ranitidina;

eccipienti: cellulosa microcristallina, croscarmellosasodica, magnesio stearato, polimetacrilato, idrossipropilmetilcellulosa, polietilenglicole 6000, talco e colorante titanio diossido (E171).

Produzione controllo e rilascio dei lotti: Delta Ltd Reykjavikurvegur 78, IS-220 Hafnarfjordur Islanda Rottendorf Pharma GmbH Ostenfelder Srtasse 51-61, D-59320 Ennigerloh Germania.

Indicazioni terapeutiche: per il trattamento delle patologie del tratto gastrointestinale superiore laddove è necessario ridurre la secrezione gastrica:

ulcera duodenale;
ulcera gastrica benigna;
esofagite da reflusso;
sindrome di Zollinger-Ellison.

Ranitidina pantafarm non è indicata per il trattamento dei disturbi addominali lievi come crampi e distonie neurovegetative a carico dello stomaco.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: 20 compresse rivestite con film da 300 mg - A.I.C. 035502032/M (in base 10) 11VFYJ (in base 32) I.

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 9,43 euro.

Prezzo al pubblico: 15,56 euro.

Classificazione ai fini della fornitura

RR medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Rinnovo dell'autorizzazione

La presente determinazione è rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva n. 65/65 CEE modificata dalla direttiva n. 93/39 CEE.

È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel dossier di autorizzazione depositato presso questa agenzia.

Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici.

I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte dell'agenzia.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A11224

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Gaviscon Advance»

Estratto determinazione n. 6 del 5 novembre 2004

Medicinale: GAVISCON ADVANCE.

Titolare A.I.C.: Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Ltd Dansom Lane Hull HU8 7DS (Regno Unito).

Confezioni:

sospensione orale alla menta 1000 mg/10 ml + 200 mg/10 ml 20 bustine da 10 ml;

A.I.C. n. 034248171/M (in base 10) - 10P5HC (in base 32) I;

sospensione orale alla menta 1000 mg/10 ml + 200 mg/10 ml 1 flacone da 200 ml;

A.I.C. n. 034248284/M (in base 10) - 1OP5LW (in base 32) I;

sospensione orale alla menta 1000 mg/10 ml + 200 mg/10 ml 1 flacone da 500 ml;

A.I.C. n. 034248346/M (in base 10) - 10P5NU (in base 32) I;

sospensione orale alla menta 1000 mg/10 ml + 200 mg/10 ml 1 bustina da 10 ml;

A.I.C. n. 034248144/M (in base 10) - 1OP5GJ (in base 32) I;

sospensione orale alla menta 1000 mg/10 ml + 200 mg/10 ml 2 bustine da 10 ml;

A.I.C. n. 034248157/M (in base 10) - 10P5GX (in base 32) I;

sospensione orale alla menta 1000 mg/10 ml + 200 mg/10 ml 10 bustine da 10 ml;

A.I.C. n. 034248169/M (in base 10) - 10P5H9 (in base 32) I;

sospensione orale alla menta 1000 mg/10 ml + 200 mg/10 ml 24 bustine da 10 ml;

A.I.C. n. 034248183/M (in base 10) - 10P5HR (in base 32) I;

sospensione orale alla menta 1000 mg/10 ml + 200 mg/10 ml 48 bustine da 10 ml;

A.I.C. n. 034248195/M (in base 10) - 10P5J3 (in base 32) I;

sospensione orale alla menta 1000 mg/10 ml + 200 mg/10 ml 1 flacone da 80 ml;

A.I.C. n. 034248207/M (in base 10) - 10P5JH (in base 32) I;

sospensione orale alla menta 1000 mg/10 ml + 200 mg/10 ml 1 flacone da 100 ml;

A.I.C. n. 034248219/M (in base 10) 10P5JV (in base 32) I;

sospensione orale alla menta 1000 mg/10 ml + 200 mg/10 ml 1 flacone da 150 ml;

A.I.C. n. 034248221/M (in base 10) - 10P5JX (in base 32) I;

sospensione orale alla menta 1000 mg/10 ml + 200 mg/10 ml 1 flacone da 140 ml;

A.I.C. n. 034248233/M (in base 10) - 10P5K9 (in base 32) I;

sospensione orale alla menta 1000 mg/10 ml + 200 mg/10 ml 1 flacone da 125 ml;

A.I.C. n. 034248245/M (in base 10) - 10P5KP (in base 32) I;

sospensione orale alla menta 1000 mg/10 ml + 200 mg/10 ml 1 flacone da 180 ml;

A.I.C. n. 034248272/M (in base 10) -1OP5LJ (in base 32) I;

sospensione orale alla menta 1000 mg/10 ml + 200 mg/10 ml 1 flacone da 250 ml;

A.I.C. n. 034248296/M (in base 10) - 10P5M8 (in base 32) I;

sospensione orale alla menta 1000 mg/10 ml + 200 mg/10 ml 1 flacone da 300 ml;

A.I.C. n. 034248308/M (in base 10) - 10P5MN (in base 32) I;

sospensione orale alla menta 1000 mg/10 ml + 200 mg/10 ml 1 flacone da 400 ml;

A.I.C. n. 034248310/M (in base 10) - 10P5MQ (in base 32) I;

sospensione orale alla menta 1000 mg/10 ml + 200 mg/10 ml 1 flacone da 560 ml;

A.I.C. n. 034248322/M (in base 10) - 10P5N2 (in base 32) I;

sospensione orale alla menta 1000 mg/10 ml + 200 mg/10 ml 1 flacone da 600 ml;

A.I.C. n. 034248334/M (in base 10) - 10P5NG (in base 32) I.

Forma farmaceutica: sospensione orale.

Composizione: ogni dose da 10 ml contiene:

principio attivo: sodio alginato 1000,0 mg e potassio bicarbonato 200,0 mg, 1ml contiene sodio alginato 100,0 mg e potassio bicarbonato 20,0 mg;

eccipienti: calcio carbonato, carbomer metil idrossibenzoato E218, propil idrossibenzoato E216, saccarina sodica, aroma menta, sodio idrossido per l'aggiustamento del pH, acqua depurata.

Produzione e controllo: Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Ltd Dansom Lane Hull HU8 7DS Regno Unito.

Confezionamento terminale: Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Ltd Dansom Lane Hull HU8 7DS Regno Unito, Pharmapac UK Ltd Valley Road Business Park Bidston Wirral (Inghilterra), B.M.S. Laboratoires Ltd 6 Riverview Road Beverley East Yorkshire (Regno Unito).

Indicazioni terapeutiche: trattamento dei sintomi legati al reflusso gastro-esofageo, quali reflusso acido, pirosi, indigestione dovuta ad un reflusso del contenuto gastrico, ad esempio dopo chirurgia gastrica, come conseguenza di ernia iatale, nel corso della gravidanza o in concomitanza con esofagite da reflusso.

classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione:

sospensione orale alla menta 1000 mg/10 ml + 200 mg/10 ml 20 bustine da 10 ml;

A.I.C. n. 034248171/M (in base 10) - 10P5HC (in base 32) I.

Classe di rimborsabilità «A».

Prezzo ex factory IVA esclusa 3,05 euro.

Prezzo al pubblico IVA inclusa 5,04 euro.

Confezione:

sospensione orale alla menta 1000 mg/10 ml + 200 mg/10 ml 1 flacone da 200 ml;

A.I.C. n. 034248284/M (in base 10) 10P5LW (in base 32) I.

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory IVA esclusa.3,05 euro.

Prezzo al pubblico IVA inclusa 5,04 euro.

Confezione:

sospensione orale alla menta 1000 mg/10 ml + 200 mg/10 ml 1 flacone da 500 ml;

A.I.C. n. 034248346/M (in base 10) - 10PSNU - (in base 32) I.

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory IVA esclusa.7,57 euro.

Prezzo al pubblico IVA inclusa 12,49 euro.

classificazione ai fini della fornitura

RR medicinale soggetto a prescrizione medica.

stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

rinnovo dell'autorizzazione

La presente determinazione è rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della Direttiva 65/65 CEE modificata dalla Direttiva 93/39 CEE. È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel dossier di autorizzazione depositato presso questa agenzia. Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte dell'Agenzia.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla data della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A11228

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Copegus»

Estratto determinazione n. 7 del 9 novembre 2004

Medicinale: COPEGUS.

Titolare A.I.C.: Roche S.p.a., piazza Durante n. 11 - 20131 Milano.

Confezioni:

28 compresse rivestite con film da 200 mg;

A.I.C. n. 035745037/M, (in base 10) - 122V8F (in base 32) I;

112 compresse rivestite con film da 200 mg;

A.I.C. n. 03574509/M, (in base 10) - 122V8T (in base 32) I.

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Composizione: una compressa da 200 mg contiene:

principio attivo: 200 mg di ribavirina;

eccipienti: amido pregelatinizzato, amido glicolato di sodio, cellulosa microcristallina, amido di mais, magnesio stearato, dispersione acquosa di etilcellulosa, ipromellosa, titanio diossido (E171), talco, ossido di ferro giallo (E172), ossido di ferro rosso (E172), triacetina.

Produzione rilascio dei lotti: F. Hoffmann - La Roche AG, Emil-Barrell Strasse 1 - D-79639 Grenzach Wyhlen (Germania).

Indicazioni terapeutiche: il farmaco è indicato per il trattamento dell'epatite cronica C e deve essere usato solo nell'ambito di un regime di associazione con peginterferone alfa - 2a o con interferone alfa - 2a. COPEGUS non deve essere usato in monoterapia.

L'associazione di COPEGUS con peginterferone alfa - 2a o con interferone alfa - 2a è indicata in pazienti adulti con transaminasi elevate e che siano positivi per l'HCV - RNA del siero compresi i pazienti con cirrosi compensata.

I regimi di associazione sono indicati in pazienti non trattati in precedenza nonché in pazienti che abbiano risposto in precedenza alla terapia con interferone alfa e che in seguito abbiano avuto una recidiva dopo la sospensione del trattamento.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: 28 compresse rivestite con film da 200 mg;

A.I.C. n. 035745037/M, (in base 10) - 122V8F (in base 32) I;

classe di rimborsabilità: H.

prezzo ex factory (IVA esclusa) 117,67 euro.

prezzo al pubblico (IVA inclusa) 194,20 euro.

confezione: 112 compresse rivestite con film da 200 mg;

A.I.C. n. 035745049/M (in base 10) - 122V8T (in base 32) I;

classe di rimborsabilità: H.

prezzo ex factory (IVA esclusa) 470,68 euro.

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 776,81 euro.

Classificazione ai fini della fornitura: RR medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati: le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Rinnovo dell'autorizzazione: la presente determinazione è rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della Direttiva n. 65/65 CEE modificata dalla Direttiva n. 93/39/CEE. È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel dossier di autorizzazione depositato presso questa Agenzia. Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte dell'Agenzia.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A11227

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Avestra»

Estratto determinazione n. 8 del 9 novembre 2004

Medicinale: AVESTRA.

Titolare A.I.C.: Aventis Pharma S.p.A., p.le Tuerr, 5 - 20149 Milano.

Confezioni e n. A.I.C.:

4 compresse rivestite con film da 35 mg in blister pvc/al - A.I.C. n. 034569107/M (in base 10), 10YYWM (in base 32) I;

1 compressa rivestita con film da 35 mg in blister pvc/al - A.I.C. n. 034569083/M (in base 10), 10YYVV (in base 32) I;

2 compresse rivestite con film da 35 mg in blister pvc/al - A.I.C. n. 034569095/M (in base 10), 10YYW7 (in base 32) I;

10 compresse rivestite con film da 35 mg in blister pvc/al - A.I.C. n. 034569119/M (in base 10), 10YYWZ (in base 32) I;

12 compresse rivestite con film da 35 mg in blister pvc/al - A.I.C. n. 034569121/M (in base 10), 10YYX1 (in base 32) I;

16 compresse rivestite con film da 35 mg in blister pvc/al - A.I.C. n. 034569133/M (in base 10), 10YYXF (in base 32) I.

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Composizione: 1 compressa rivestita con film contiene:

principio attivo: 35 mg di risedronato sodico equivalenti a 32,5 mg di acido risedronico;

eccipienti: nucleo della compressa: cellulosa microcristallina, lattosio monoidrato, crospovidone, magnesio stearato.

Rivestimento: Dri-Klear (idrossipropilmetilcellulosa, macrogol 400, idossipropilcellulosa, macrogol 8000 e biossido di silicio), Chroma-Tone White DDB-7536W (titanio biossido (E171), idrossipropilmetilcellulosa), ossido di ferro giallo (E172), ossido di ferro rosso (E172).

Produzione e rilascio dei lotti delle compresse in bulk: OSG Norwich Pharmaceutical Inc 0826 State Highway Rt. North Norwich NY USA.

Produzione e rilascio dei lotti:

Procter & Gamble Pharmaceuticals Germany GmbH Dr. Otto Roehm Str. 24, 64331 Weiterstadt Germania;

Aventis Pharma S.p.A. Stabilimento di Scoppito s.s. 17 km 22, Scoppito (L'Aquila).

Controllo del prodotto finito: Procter & Gamble Pharmaceuticals France 1 Chemin de Saulxier 91165 Longjumeau Cedex Francia.

Indicazioni terapeutiche:

trattamento dell'osteoporosi postmenopausale per ridurre il rischio di fratture vertebrali;

trattamento dell'osteoporosi postmenopausale manifesta per ridurre il rischio di fratture dell'anca.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: 4 compresse rivestite con film da 35 mg in blister pvc/al - A.I.C. n. 034569107/M (in base 10), 10YYWM (in base 32) I;

classe di rimborsabilità: a nota 79;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 25,75 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 42,50 euro.

Classificazione ai fini della fornitura: RR medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati: le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione. È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Rinnovo dell'autorizzazione: la presente determinazione è rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva n. 65/65 CEE modificata dalla direttiva n. 93/39 CEE. È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel dossier di autorizzazione depositato presso questa Agenzia. Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte dell'Agenzia.

Farmacovigilanza: Il presente medicinale è inserito nell'elenco dei farmaci sottoposti a monitoraggio intensivo delle sospette reazioni avverse di cui al decreto del 21 novembre 2003 (*Gazzetta Ufficiale* 1° dicembre 2003) e successivi aggiornamenti; al termine della fase di monitoraggio intensivo vi sarà la rimozione del medicinale dal suddetto elenco.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla data della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A11226

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Norditropin»

Estratto provvedimento di modifica UPC n. 125 del 20 ottobre 2004

Società: Novo Nordisk A/S.

Oggetto: provvedimento di proroga smaltimento scorte UPC.

Specialità medicinale: NORDITROPIN.

«i lotti delle confezioni della specialità medicinale: «Norditropin» 1 flacone liofilizzato 4 mg + 1 flac. solv 1 ml - A.I.C. n. 027686031 - 1 flacone liofilizzato 1.33 mg + 1 flac. solv 3 ml A.I.C. n. 027686017 - Simplex soluzione iniettabile 1 cartuccia 5 mg/1,5 ml per penna dosatrice A.I.C. n. 027686068/M - Simplex soluzione iniettabile 1 cartuccia 10 mg/1,5 ml per penna dosatrice A.I.C. n. 027686070/M - Simplex soluzione iniettabile 1 cartuccia 15 mg/1,5 ml per penna dosatrice A.I.C. n. 027686082/M, possono essere dispensati al pubblico per ulteriori trenta giorni a partire dal 6 novembre 2004 data di scadenza dei trenta giorni previsti dal provvedimento UPC n. 122 del 23 settembre 2004 senza ulteriore proroga.

Tale proroga è concessa in considerazione del tempo intercorso tra l'autorizzazione all'estensione delle indicazioni terapeutiche per la specialità in oggetto, concessa con decreto UPC/II/1548 del 22 giugno 2004 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 luglio 2004 e la successiva rettifica con correzione della dicitura dei testi relativi all'estensione delle indicazioni terapeutiche pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 2004.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A11099

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Oxycontin»

Estratto di determinazione UPC n. 2630 del 25 ottobre 2004

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale e fino ad ora registrata a nome della societa NAPP LABORATORIES LTD, con sede in Cambridge science park, Milton road, Cambridge, Gran Bretagna.

Specialità medicinale: OXYCONTIN.

Confezioni:

A.I.C. n. 034435014/M - 28 compresse a rilascio prolungato 10 mg in blister;

A.I.C. n. 034435026/M - 56 compresse a rilascio prolungato, 10 mg in blister;

A.I.C. n. 034435038/M - 112 compresse a rilasclo prolungato 10 mg in blister;

A.I.C. n. 034435040/M - 28 compresse a rilascio prolungato 10 mg in flacone;

A.I.C. n. 034435053/M - 56 compresse a rilascio prolungato 10 mg in flacone;

A.I.C. n. 034435065/M - 112 compresse a rilascio prolungato 10 mg in flacone;

A.I.C. n. 034435077/M - 28 compresse a rilascio prolungato 20 mg in blister;

A.I.C. n. 034435089/M - 56 compresse a rilascio prolungato 20 mg in blister;

A.I.C. n. 034435091/M - 112 compresse a rilascio prolungato 20 mg in blister;

A.I.C. n. 034435103/M - 28 compresse a rilascio prolungato 20 mg in flacone;

A.I.C. n. 034435115/M - 56 compresse a rilascio prolungato 20 mg in flacone;

A.I.C. n. 034435127/M - 112 compresse a rilascio prolungato 20 mg in flacone;

A.I.C. n. 034435139/M - 28 compresse a rilascio prolungato 40 mg in blister;

A.I.C. n. 034435141/M - 56 compresse a rilascio prolungato 40 mg in blister;

A.I.C. n. 034435154/M - 112 compresse a rilascio prolungato 40 mg in blister;

A.I.C. n. 034435166/M - 28 compresse a rilascio prolungato 40 mg in flacone;

A.I.C. n. 034435178/M - 56 compresse a rilascio prolungato 40 mg in flacone;

A.I.C. n. 034435180/M - 112 compresse a rilascio prolungato 40 mg in flacone;

A.I.C. n. 034435192/M - 28 compresse a rilascio prolungato 80 mg in blister;

A.I.C. n. 034435204/M - 56 compresse a rilascio prolungato 80 mg in blister;

A.I.C. n. 034435216/M - 112 compresse a rilascio prolungato 80 mg in blister;

A.I.C. n. 034435228/M - 28 compresse a rilascio prolungato 80 mg in flacone;

A.I.C. n. 034435230/M - 56 compresse a rilascio prolungato 80 mg in flacone;

A.I.C. n. 034435242/M - 112 compresse a rilascio prolungato 80 mg in flacone.

È ora trasferita alla società: Mundipharma Pharmaceuticals S.r.l., con sede in via Serbelloni Gabrio, 4, Milano, con codice fiscale 03859880969.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

La presente determinazione ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A11100

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Eptausa»

Estratto di determinazione UPC n. 2631 del 25 ottobre 2004

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Bracco Imaging S.p.a, con sede in via Egidio Folli, n. 50, Milano, con codice fiscale n. 07785990156.

Specialità medicinale: EPTAUSA.

Confezioni:

A.I.C. n. 033158015/M - 50 mcg/die 4 cerotti transdermici;

A.I.C. n. 033158027/M - 50 mcg/die 12 cerotti transdermici;

A.I.C. n. 033158039/M - 75 mcg/die 4 cerotti transdermici;

A.I.C. n. 033158041/M - 75 mcg/die 12 cerotti transdermici;

A.I.C. n. 033158054/M - 100 mcg/die 4 cerotti transdermici;

A.I.C. n. 033158066/M - 100 mcg/die 12 cerotti transdermici;

È ora trasferita alla società: Merck S.p.a, con sede in via Stephenson Giorgio, 94, Milano, con codice fiscale n. 03350760967.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

La presente determinazione ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A11101

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Asacard»

Estratto di determinazione UPC n. 2644 del 28 ottobre 2004

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Pharmacia Italia S.p.a., con sede in via Robert Koch 1.2, Milano, con codice fiscale n. 03004600965.

Specialità medicinale: ASACARD.

Confezioni:

A.I.C. n. 034547012/M - 162,5 mg 4 capsule rigide a rilascio prolungato in blister;

A.I.C. n. 034547024/M - 162,5 mg 10 capsule rigide a rilascio prolungato in blister;

A.I.C. n. 034547036/M - 162,5 mg 28 capsule rigide a rilascio prolungato in blister;

A.I.C. n. 034547048/M - 162,5 mg 30 capsule rigide a rilascio prolungato in blister;

A.I.C. n. 034547051/M - 162,5 mg 100 capsule rigide a rilascio prolungato in blister.

È ora trasferita alla società: Flamel Technologies S.A., con sede in Parc Club Du Moulin A Vent - 33 avenue Dr. Georges Levy, 69693 Venissieux cedex, Francia.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

La presente determinazione ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A11102

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Avviso relativo al decreto 13 luglio 2004 del Ministero delle attività produttive, recante: «Modifica dei modelli di certificati tipo, inerenti il Registro delle imprese, approvati con decreto ministeriale 7 febbraio 1996, previsti dall'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 177 del 30 luglio 2004).

Nell'allegato A) al decreto citato in epigrafe, pubblicato nella sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, sono apportate le seguenti correzioni:

la pagina 22, pubblicata erroneamente come seconda facciata del «certificato storico», deve intendersi inserita dopo la pagina 15, e, pertanto, intesa come seconda facciata del «certificato anagrafico»;

ed ancora, la pagina 29, pubblicata erroneamente come quarta facciata del «certificato di iscrizione di poteri personali», deve intendersi inserita dopo la pagina 23.

04A11367

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G401275/1) Roma, 2004 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

€ **0,77**